

YOUS S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E DI
GESTIONE

EX ART. 6, DECRETO
LEGISLATIVO N.231/2001

(GENNAIO 2022)

INDICE

SEZIONE I

INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI YOUS SRL

Elenco delle definizioni.

1. Il d.lgs. n. 231/2001 e la responsabilità da reato degli enti collettivi.
 - 1.1. Caratteri essenziali del d.lgs. n. 231/2001.
 - 1.2. Le sanzioni applicabili agli enti.
2. I reati da cui deriva la responsabilità degli enti.
3. Il “Modello di organizzazione e di gestione dell’ente” quale possibile esimente o attenuante della responsabilità da reato dell’ente.

SEZIONE II

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI YOUS SRL

PARTE GENERALE

0. YOUS Srl e il suo Modello di organizzazione e di gestione.
 - 0.1. YOUS Srl
 - 0.2. Il Modello di organizzazione e di gestione di YOUS Srl
1. Obiettivi perseguiti da YOUS Srl con l’adozione del Modello.
2. Funzioni del Modello.
 - 2.1. Destinatari del Modello
 - 2.2. Rinvio al Codice Etico

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- 2.3. Principi fondamentali del Modello
- 3. Struttura del Modello: Parte Generale; Parte Speciale; Allegati.
- 4. Mappatura delle attività a rischio.
- 5. Organismo di vigilanza.
 - 5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza di YOUS Srl
 - 5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza.
 - 5.3. Responsabilità dell'Organismo di vigilanza.
 - 5.4. Comunicazioni dell'Organismo di vigilanza.
 - 5.5. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.
 - 5.6. Flussi informativi verso il vertice aziendale
- 6. Sistema disciplinare.
 - 6.1. Le sanzioni.
- 7. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale.
 - 7.1. Informativa a collaboratori esterni.

PARTE SPECIALE

- 0. La Parte Speciale.
- 1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ex artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001. L'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies d.lgs. n. 231/2001.
 - 1.1. Le attività a rischio.
 - 1.2. Le regole di comportamento.
 - 1.3. Le procedure preventive.
 - 1.3.1 Gestione delle risorse finanziarie.
 - 1.3.2 Gestione del servizio di piccola cassa.
- 2. I reati societari ex art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001.
 - 2.1. Le attività a rischio.
 - 2.1.1 Strutture aziendali coinvolte.
 - 2.2. Le regole di comportamento.
 - 2.3. Le procedure preventive.
- 3. I reati informatici ex art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001.

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- 3.1. Le attività a rischio.
- 3.2. Le regole di comportamento.
- 3.3. Le procedure preventive.
- 4. I reati in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001.
 - 4.1. Le attività a rischio.
 - 4.2. Le regole di comportamento.
 - 4.3. Le procedure preventive.
- 5. I reati contro il patrimonio ex art. 25 octies d.lgs. n. 231/2001.
 - 5.1. Le attività a rischio.
 - 5.2. Le regole di comportamento.
 - 5.3. Le procedure preventive.
- 6. I reati in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies d.lgs. n. 231/2001.
 - 6.1. Le attività a rischio
 - 6.2. Le regole di comportamento
 - 6.3. Le procedure preventive
- 7. I reati ambientali ex art. 25 undecies d.lgs. 231/2001.
 - 7.1. Le attività a rischio
 - 7.2. Le regole di comportamento
 - 7.3. Le procedure preventive
- 8. L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001.
 - 8.1. Le attività a rischio
 - 8.2. Le regole di comportamento
 - 8.3. Le procedure preventive
- 9. I reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.
 - 9.1. Le attività a rischio
 - 9.2. Le regole di comportamento
 - 9.3. Le procedure preventive

ALLEGATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO

SEZIONE I

**ELENCO
DELLE DEFINIZIONI**

.

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

Aree a rischio: le aree di attività della YOUS SRL nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più probabili, il rischio di commissione dei reati contenuti nel d.lgs. n. 231/2001.

D.lgs. n. 231/2001 o decreto: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Linee Guida: le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008.

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da YOUS Srl ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 231/2001.

Organismo di vigilanza: l’Organismo istituito da YOUS Srl ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 231/2001 per vigilare sull’osservanza e sull’efficace attuazione del Modello.

Parte Speciale: la parte del presente Modello in cui sono indicati i reati potenzialmente realizzabili da parte di YOUS Srl correlati alle attività reputate “a rischio” e le relative procedure per impedirli.

Reati: le fattispecie di reato tassativamente indicate nel d.lgs. n. 231/2001 (e riportate nella Parte Speciale del presente Modello) dalle quali potrebbe eventualmente derivare una responsabilità” da reato” anche per YOUS SRL nel caso di assenza del Modello o di sua inidoneità o inefficace attuazione.

1. IL D.LGS. N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una forma ‘diretta’ di responsabilità ‘da reato’ degli enti collettivi, ottemperando, seppur tardivamente, a due Convenzioni internazionali già da tempo sottoscritte dall’Italia: il Secondo Protocollo della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio del 1997 sulla tutela degli interessi finanziari della CE e la Convenzione O.C.S.E. del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Nonostante il legislatore nell’intestazione della legge abbia formalmente denominato tale responsabilità degli enti come ‘amministrativa’, si tratta, in realtà, di una vera e propria responsabilità penale, peraltro, autonoma rispetto a quella dell’autore materiale del reato.

Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001, difatti, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore materiale del fatto non sia stato identificato o non sia imputabile, nonché quando il reato si sia estinto.

1.1. CARATTERI ESSENZIALI DEL D.LGS. N. 231/2001.

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche che, a prescindere da una definizione teorica, costituisce una forma di responsabilità sostanzialmente penale.

Tale conclusione discende da una serie di caratteristiche:

- ☐ il presupposto di tale responsabilità consiste nel compimento di determinati reati;
- ☐ la competenza in fase di indagine appartiene al Pubblico Ministero;
- ☐ la competenza nella fase cognitiva appartiene al giudice penale;

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- ☐ la disciplina processuale di riferimento è quella contenuta nel Decreto e quella di cui al Codice di procedura penale in quanto compatibile (art. 34);
- ☐ all'ente incolpato di un illecito amministrativo da reato sono estesi diritti e garanzie dell'imputato;
- ☐ le sanzioni applicabili all'ente hanno un carattere afflittivo tipicamente penale.

La responsabilità dell'ente sussiste in caso di commissione di uno dei reati compresi nel catalogo dei "reati presupposto" - indicati agli artt. 24 e ss.

d.lgs. n. 231/2001 - che sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio da un soggetto interno all'ente stesso.

In ossequio al principio di colpevolezza che caratterizza la responsabilità delle persone fisiche, il Decreto prevede, quindi, criteri oggettivi e soggettivi per l'imputazione all'ente della responsabilità da reato.

Il criterio oggettivo richiede la commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio della società e che lo stesso non sia stato commesso da parte del soggetto attivo "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, commi 1 e 2, del Decreto).

La nozione di "interesse" dell'ente indica il fine in vista del quale il soggetto attivo ha commesso il reato presupposto ed è oggetto di accertamento ex ante. Il "vantaggio" dell'ente corrisponde all'ottenimento di un profitto da parte dell'ente stesso ed è oggetto di accertamento ex post, potendo sussistere anche in mancanza di una sua prefigurazione da parte del soggetto agente.

Il criterio soggettivo richiede che il reato presupposto sia stato posto in essere da un soggetto interno all'ente con significative differenze, in punto di onere della prova, a seconda che il reato sia stato commesso:

- ☐ da persone che ricoprano al suo interno posizioni 'apicali' – art. 5, comma 1, lett. a);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- ☐ da persone ‘sottoposte’ alla vigilanza di queste ultime – art. 5, comma 1, lett. b).

Ai fini della qualificazione del soggetto attivo come “apicale” o “sottoposto” vale il principio di effettività di cui all’art. 2639 c.c.

La distinzione tra soggetti apicali e sottoposti è fondamentale in quanto ne discende una sostanziale differenza in termini di onere della prova a carico dell’ente.

L’art. 6 stabilisce infatti un’inversione dell’onere della prova se il reato presupposto è commesso da soggetti “apicali”: in questi casi, sarà l’ente a dover fornire la prova dell’avvenuto adeguamento alla disciplina contenuta nel Decreto al fine di evitare l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti. Ciò in quanto, sulla base della disciplina contenuta nel Decreto, si presume che i soggetti apicali di un ente ne esprimano la politica aziendale e il *modus operandi*.

Invece, nel caso di reato presupposto commesso da soggetto “sottoposto”, l’onere della prova “ritorna” a carico della Pubblica Accusa (art. 7) per cui l’ente è ritenuto responsabile laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti in capo agli apicali.

Tale responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Il Decreto prevede la riduzione da un terzo alla metà dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie e della durata delle sanzioni interdittive se la realizzazione del reato presupposto non supera la fase del tentativo e l’esclusione della loro applicazione qualora il soggetto agente “impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento” (art. 26 del Decreto).

Potenenziali destinatari del decreto sono tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio (art. 1, co. 2).

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

Gli unici soggetti collettivi esplicitamente esclusi dall'ambito di operatività del d.lgs. n. 231/2001 sono "lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, co. 3).

1.2. LE SANZIONI APPLICABILI AGLI ENTI.

Le sanzioni previste per l'ente hanno un elevato valore affittivo.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di condanna dell'ente ed è quantificata secondo un sistema "per quote" che impone al Giudice una duplice valutazione:

- sul numero delle quote (la cui determinazione è fatta in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze e prevenire ulteriori illeciti);
- sull'ammontare della singola quota (la cui determinazione deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in modo da "assicurare l'efficacia della sanzione").

L'attività riparatoria post factum può consentire all'ente di ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12).

Il Decreto prevede poi le sanzioni interdittive che, avendo carattere estremamente affittivo, possono essere applicate – anche in via cautelare (artt. 45 ess.) - solo ove espressamente previsto e solo in caso di "particolare gravità del fatto" o "pericolosità dell'ente" (art. 13).

Tra le sanzioni interdittive rientrano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P. A.;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

Le sanzioni interdittive rivestono un ruolo sussidiario e disincentivante rispetto alla commissione di illeciti da parte dell'ente. A riprova di ciò il Decreto prevede l'esclusione della loro applicazione a fronte del compimento di attività riparatoria da parte dell'ente e del suo adeguamento post factum alla disciplina "231" (art. 17 del Decreto).

Ulteriori sanzioni sono:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, applicabile anche per equivalente, che viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19). L'incidenza di questa sanzione dipende dall'estensione della nozione di "profitto" del reato che, in base alla consolidata giurisprudenza in materia, coincide con il beneficio patrimoniale raggiunto, di diretta e immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato.

Tale sanzione può essere anticipata attraverso l'applicazione del sequestro preventivo (art. 53) delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19;

- la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta solo in caso di applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

2. I REATI DA CUI DERIVA LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.

I reati dai quali deriva la responsabilità degli enti sono solo quelli tassativamente indicati dagli artt. 24 e ss. del decreto.

Il catalogo di tali illeciti si è progressivamente ampliato nel tempo e, ad oggi, comprende i seguenti gruppi di reati:

A) Reati richiamati dall'art. 24 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

B) Reati richiamati dall'art. 24bis del Decreto (introdotti dalla legge 18 marzo 2008, n. 48):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.

615 quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

In virtù del richiamo all'art. 491bis c.p., sono poi compresi anche i seguenti reati di falso laddove abbiano ad oggetto documenti informatici:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).
- C) Reati richiamati dall'art. 24ter del Decreto (introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico mafioso (art. 416ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater, D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, L. n. 40/1998).
- D) Reati richiamati dagli artt. 25 (così come modificato e integrato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3) e 25decies del Decreto:
- Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.); I
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per l'esercizio della funzione (artt. 320, 318 e 321 c.p.);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 320, 319 e 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee di Stati esteri (art. 322bis c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).
- E) Reati richiamati dall'art. 25bis del Decreto (articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 e modificato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

F) Reati richiamati dall'art. 25bis 1 del Decreto (articolo introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99):

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze Alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter, c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater, c.p.).

G) Reati richiamati dall'art. 25ter del Decreto (articolo introdotto dal D.L. 11 aprile 2002 n. 61 e modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla legge 27 maggio 2015 n. 69, dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal D.lgs 15 marzo 2017 n. 38):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- H) Reati richiamati dall'art. 25quater del Decreto (articolo introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico (art. 270bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270quater);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinqies c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.);
 - altri delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali, o posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 1999.
- I) Reati richiamati dall'art. 25quater 1 del Decreto (articolo introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- L) Reati richiamati dall'art. 25quinquies del Decreto (articolo introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, dal D.lgs 4 marzo 2014 n. 39 e dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)
- M) Reati richiamati dall'art. 25sexies del Decreto (articolo introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n.58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. n. 58/1998).
- N) Reati richiamati dall'art. 25septies del Decreto (articolo introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123):
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.).
- O) Reati richiamati dall'art. 25octies del Decreto (articolo introdotto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017 n. 90):

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- P) Reati richiamati dall'art. 25novies del Decreto (articolo introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121):
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, comma 1, lett. a) bis; 171, comma 3; 171bis; 171ter;
171septies; 171octies; 174quinquies, legge 22 aprile 1941, n. 633)
- Q) Reati richiamati dall'art. 25undecies del Decreto (articolo introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 e modificato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68):
- Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.);
 - Sanzioni penale in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, D.Lgs. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs.152/2006);
 - Reati in materia di inquinamento del suolo o delle acque (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006);
 - Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, D.Lgs. 152/2006);
Violazioni in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
 - Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 6, 3-bis, L. 150/1992);
 - Violazioni in materia di impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, L. 549/1993);
 - Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 202/2007);
 - Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 202/2007).
- R) Reati richiamati dall'art. 25duodecies del Decreto (articolo introdotto dal D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161):
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis, D.Lgs. n.286/1998);
 - fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5, D.Lgs. n.286/1998).
- S) Reati richiamati dall'art. 25terdecies del Decreto (articolo introdotto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167):
- Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, L. n. 654/1975).
- T) Reati richiamati dall'art. 25quaterdecies del Decreto (articolo introdotto dalla L. 3 maggio 2019 n. 39):
- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401);

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

U) Reati richiamati dall'art. 25quinquiesdecies del Decreto (articolo introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);

Altre fattispecie, probabilmente, saranno inserite nel corso del tempo nel catalogo dei reati del d.lgs. n. 231/2001.

All'Organismo di vigilanza spetterà il compito di valutare in prima battuta se esse rientreranno nell'area di rischio delle attività di YOUS PER IL LAVORO S.r.l e di segnalare all'Organo amministrativo l'opportunità di aggiornare il presente Modello.

Stante il tipo di attività esercitata da YOUS Srl e l'esigenza di adottare misure che siano realmente efficaci a contrastarne la consumazione, senza inutili sovrabbondanze, si ritiene che il presente Modello debba prendere in considerazione unicamente i reati elencati sub A), B), D), G), N), O), P), Q), R), U) vale a dire i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001; alcuni dei reati societari di cui all'art. 25ter d.lgs. n. 231/2001; i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime conseguenti alla violazione di regole cautelari in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25septies d.lgs. n. 231/2001; alcuni reati informatici di cui all'art. 24bis d.lgs. n. 231/2001; i reati contro il patrimonio di cui all'art. 25octies d.lgs. n. 231/2001, i reati connessi a violazioni in tema di diritto d'autore di cui all'art. 25novies d.lgs. 231/2001, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies d.lgs. 231/2001, i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, l'impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare di

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

cui all'art.25 duodecies d.lgs. 231/2001, i reati tributari di cui all'art.25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.

Le altre fattispecie contenute nel decreto non rientrano, difatti, si ritiene non abbiano una concreta possibilità di verifica, tenuto conto delle attività svolte da YOUS Srl, appaiono pertanto sufficienti a scongiurare i principi contenuti nel Codice Etico.

3. IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELL’ENTE”

QUALE POSSIBILE ESIMENTE O ATTENUANTE DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’ENTE.

L’unica possibilità per gli enti di non essere considerati responsabili dei (o di godere di una sensibile riduzione delle conseguenze sanzionatorie per i) reati indicati dal d.lgs. n. 231/2001 commessi nel loro interesse o vantaggio è rappresentata dall’adozione di un “Modello di organizzazione e di gestione dell’ente” diretto a scongiurarne la commissione.

Gli artt. 6 e 7 del decreto prevedono una speciale causa di esonero (o attenuazione) della responsabilità ‘penale’ dell’ente, rispettivamente, per i reati commessi dai ‘vertici’ e per i reati commessi dai ‘sottoposti’.

In particolare, nel primo caso, in base alla presunzione di colpevolezza contenuta nell’ art. 6 del decreto, l’ente non risponde se prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organo di cui alla lettera b).

Nel secondo caso, ai sensi dell’art. 7, l’ente non risponde se ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In tale diversa ipotesi non sussiste alcuna presunzione di colpevolezza dell’ente e spetta, dunque,

all'accusa il compito di provarne la responsabilità dimostrando la mancata efficace adozione del Modello.

Pertanto, la responsabilità dell'ente deriva dall'inidoneità del Modello rispetto alla prevenzione dei reati, sicché l'ente può dirsi responsabile per cd. "colpa d'organizzazione".

Il Modello per essere idoneo deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere lo svolgimento di corsi per la formazione del Vertice e del personale utili a diffondere la conoscenza del Modello e dei lineamenti generali della normativa in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi;
7. essere efficacemente comunicato all'interno dell'azienda.

I modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Un Modello spiega efficacia esimente laddove, in base al possesso dei suddetti requisiti, possa dirsi idoneo e laddove sia adottato prima della commissione del reato.

L'adozione del Modello successivamente alla commissione del fatto, ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consente di diminuire la sanzione pecuniaria (art. 12) o di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17), sempre che l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca, abbia risarcito il danno, eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso.

Inoltre, l'adozione del Modello successivamente alla condanna, previo risarcimento del danno e restituzione del profitto, consente di convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria (articolo 78).

L'adozione del modello dopo l'applicazione di una misura cautelare, essere può consentirne la revoca (art. 50 d.lgs. n. 231/2001).

In base a quanto sancito nel decreto n. 231/2001 l'adozione del Modello non è obbligatoria per l'ente; essa rappresenta semplicemente un onere facoltativo, il cui adempimento, però, è di fondamentale importanza.

Con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro, deve segnalarsi che l'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente ex art. 25 septies del d. lgs. 231 del 2001, che "il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, si precisa che tale modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

SEZIONE II

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI YOUS SRL

PARTE GENERALE

0. YOUS SRL E IL SUO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

0.1. YOUS SRL

L'oggetto dell'attività di YOUS Srl (di seguito, per brevità, la Società) è una Società del "Gruppo ALI", controllata dalla Capogruppo Magister.

Le attività svolte direttamente dal YOUS Srl – o nel suo interesse - comprendono:

- ☐ politiche attive del lavoro;
- ☐ la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici (ad esempio le Regioni) per l'ottenimento di fondi (ad esempio comunitari) finalizzati all'inserimento di persone nel mondo del lavoro;
- ☐ soluzioni personalizzate per la formazione, l'orientamento e il lavoro e propone un'offerta integrata di servizi in tema di formazione professionale e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio.
- ☐ la formazione professionale.

I contratti di service

La Società ha stipulato una serie di contratti di outsourcing con altre società del Gruppo, che prevedono la prestazione di servizi con conseguente riaddebito dei costi.

I servizi erogati in favore di YOUS Srl si sostanziano in particolare nelle attività:

- di incasso e recupero crediti;
- di consulenza in materia giuslavoristica, che è erogata dalla società collegata Labor B;
- di gestione delle buste paga-che è erogata dalla società collegata Labor B;

E', invece, riservata alla società controllante Magister Group S.p.A. l'erogazione continuativa dei seguenti servizi:

- controllo di gestione e pianificazione strategica, che comprende la consulenza di direzione e manageriale, la gestione dei piani e budget, il controllo degli investimenti e l'analisi di acquisti e vendite;

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- amministrazione e finanza, che comprende l'assistenza negli adempimenti tributari, il controllo della contabilità interna e di quella dei soggetti con cui la Società entra in contatto (clienti e fornitori);
- gestione del personale, che comprende il controllo sulle relative procedure, costi e organizzazione.;
- customer service, che ha a oggetto attività di controllo, statistiche e di gestione del budget;
- acquisti;
- servizio relazioni esterne e ufficio stampa, che comprende sia i rapporti con la stampa, sia l'attività di ufficio stampa;
- servizio di informatica e telematica;
- sicurezza, che comprende l'assistenza nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- consulenza in materia di assicurazioni, sia con riferimento alla stipula di contratti, sia alla scelta della controparte;
- servizi logistici e di domiciliazione.

È inoltre sempre riservata alla società controllante Magister Group S.p.A. l'erogazione "a richiesta" dei seguenti servizi:

- elaborazione di business plan;
- interventi per la ristrutturazione di reti commerciali;
- servizi di garanzia nei confronti di intermediari finanziari e assicurativi;
- servizi legali per controversie giudiziarie;
- organizzazione di eventi e campagne stampa.

A sua volta Yous ha in corso un accordo con Ali sovrintendendo in particolare alle attività di:

- promozione e progettazione di corsi di formazione/aggiornamento presso aziende di tutto il territorio nazionale (cosiddetto On the Job e o formazione di BASE);
- progettazione e promozione di corsi di formazione e riqualificazione rivolti a inoccupati e disoccupati di tutto il territorio nazionale (cosiddetti corsi formazione professionali);

- progettazione ed erogazione di corsi di formazione in FAD (formazione a distanza) utilizzando la propria piattaforma formativa dopo aver ottenuto l'accreditamento presso gli elenchi FormaTemp;
- gestione delle relazioni con FormaTemp per la gestione e rendicontazione dei corsi finanziati;
- analisi delle novità del regolamento FormaTemp e proceduralizzazione delle stesse;
- cura e gestione dell'aggiornamento della banca dati dei fabbisogni formativi rilevati nelle aree geografiche di riferimento;
- analisi interpretativa, informazione e formazione circa le nuove misure di accompagnamento al lavoro, promosse sia dalle singole Regioni sia dal Ministero del Lavoro tramite ANPAL;
- progettazione, coordinamento e rendicontazione delle attività di politiche attive
- tenuta dei rapporti con le regioni

La “clausola 231” nei contratti di outsourcing infragruppo

YOUS Srl si impegna a svolgere le attività in favore di altre società del Gruppo nel rispetto del presente Modello e delle relative procedure; nel caso in cui la società fruitrice del servizio sia a sua volta adeguata al D.Lgs. 231/2001, YOUS Srl prende visione e accetta il contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione di tale società, consentendo il controllo da parte del relativo Organismo di Vigilanza.

La società fruitrice si impegna per parte sua a fornire dati veri e completi ai fini del corretto svolgimento dei servizi richiesti.

A sua volta, YOUS Srl si avvale di altre società per lo svolgimento di attività in outsourcing, sulla base di appositi contratti.

La società incaricata delle attività, si impegna a svolgerle nel rispetto del suo Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, ove ne sia dotata; in mancanza, nel rispetto del presente Modello.

L'organizzazione aziendale

Conformemente alle disposizioni di legge e a quanto stabilito nello statuto sociale, l'Organo amministrativo ha la legale rappresentanza della Società; è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano assoggettati a previa delibera assembleare.

Le funzioni di controllo sono affidate a un Revisore mentre quella di revisione a un Revisore esterno.

L'assetto organizzativo prevede un Amministratore unico che è altresì Direttore dei corsi. La Responsabilità delle varie funzioni ossia: Amministrazione e contabilità, Sistemi informativi, Qualità ed auditing e Marketing e comunicazione è affidata a soggetti esterni.

L'attività della Società prevede la figura del Coordinatore Politiche Attive-Orientatore formativo e professionale, del Coordinatore dei Processi e del Coordinatore Corsi e segreteria organizzativa. È inoltre prevista la presenza in una seconda provincia del territorio lombardo, alla quale è assegnato un tutor di riferimento per le attività di orientamento.

Il coordinamento tra struttura aziendale centrale e filiali sul territorio è garantito anche grazie allo svolgimento periodico di cd. staff meeting in occasione dei quali la gestione del problema della filiale è condivisa con l'Organo amministrativo.

Il Sistema di Gestione per la Qualità

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato, costantemente aggiornato e conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2015 integrati con quelli sulla "responsabilità sociale" al fine di ottenerne la certificazione di conformità alla normativa SA 8000:2014 da parte dell'Organismo accreditato.

Attraverso l'adozione del Sistema di Gestione per la Qualità, la Società intende assicurare la fornitura di servizi che soddisfino i requisiti richiesti dal Cliente, quelli

stabiliti dalla normativa di settore e quelli etici che la Società stessa si è imposta nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

La politica aziendale della Società per la qualità e per la responsabilità sociale è, quindi, costantemente improntata al contemperamento della soddisfazione dei clienti con il mantenimento e il miglioramento del livello qualitativo dei servizi forniti.

A tal fine, l'attività aziendale tiene conto dei rischi e delle opportunità offerte dal contesto in cui si inserisce, in funzione degli obiettivi posti e conformemente ai requisiti specifici dettati dal Sistema di Gestione per la Qualità. Tali principi sono:

- la focalizzazione sul cliente;
- la leadership;
- l'impegno delle persone;
- l'approccio per processi;
- il miglioramento;
- il processo decisionale basato sull'evidenza;
- la gestione delle relazioni.

La Società garantisce un livello qualitativo elevato dei servizi offerti e si impegna a perseguire un miglioramento continuo della gestione aziendale mediante:

- azioni riguardanti l'immagine e la comunicazione con i clienti;
- la flessibilità organizzativa;
- il coinvolgimento dei Responsabili di funzione nelle decisioni che impattano sulla qualità;
- lo sviluppo e l'aggiornamento manageriale dei Responsabili di funzione;
- lo sviluppo delle tecniche di controllo di gestione;
- la definizione di obiettivi misurabili di breve e medio termine;
- la disponibilità di risorse umane e materiali che consentano di contemperare la soddisfazione del cliente e l'idoneità del Sistema di Gestione;
- la sorveglianza continua sull'applicazione e sul rispetto del Sistema di Gestione;
- la formazione del personale finalizzata ad assicurare il rispetto delle procedure aziendali e l'attuazione del Sistema di Gestione.

In conformità ai principi e criteri di cui alla normativa SA 8000:2014 in materia di “responsabilità sociale”, la Società si impegna altresì a:

- contrastare l’impiego di lavoro infantile;
- assicurare condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro adeguate rispetto alla disciplina vigente in materia;
- garantire e promuovere i diritti di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori nonché quelli in tema di orario lavorativo e retribuzione conformemente al CCNL di categoria;
- impedire ogni forma di discriminazione all’interno dei luoghi di lavoro; assicurare un monitoraggio continuo sul rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Il presente Modello Organizzativo deve ritenersi integrato dai sistemi già menzionati, nella misura in cui gli stessi concorrono a creare non solo un buon clima etico ma anche una struttura operativa procedimentalizzata e verificabile.

0.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI YOUS SRL

Il presente Modello di organizzazione e di gestione è stato redatto in base alle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 231/2001 ed è stato approvato con delibera dell’Organo amministrativo di YOUS Srl

Seguendo le stesse modalità sono state approvate le versioni successive del Modello, resesi necessarie in conseguenza dell’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto, delle modifiche nell’organizzazione e nel perimetro delle attività ovvero delle osservazioni dell’Organismo di Vigilanza (nel 2019, 2020 e nel 2021).

Per la sua stesura ci si è attenuti alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008.

Eventuali divergenze rispetto ad alcune di tali indicazioni - di carattere generale e non vincolante - contenute nelle Linee Guida non inficiano la validità del presente

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

Modello. Esse originano dalla necessità di adeguarlo alla specifica realtà aziendale di YOUS Srl ed, in particolare, alla sua struttura organizzativa ed al tipo di attività espletate. Con successiva delibera dell'Organo amministrativo di YOUS Srl è stato istituito e nominato l'Organismo di vigilanza.

Copia del Modello e dei documenti allegati è depositata presso la sede della società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla ed in particolare dei dirigenti e dei dipendenti, essendo posta in un locale accessibile, ai sensi dell'art. 7, comma 1. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori; il documento è anche pubblicato nell'area riservata del sito intranet.

La notizia dell'adozione del modello da parte di YOUS Srl è stata pubblicata sul sito internet www.yous.it.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, articolate in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di mappatura, prevenzione e gestione dei rischi di commissione di reati, in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e con le Linee Guida. Al fine di razionalizzare l'espletamento delle attività nelle aree a rischio, senza stravolgere la preesistente organizzazione aziendale, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già ampiamente operanti in azienda, naturalmente ove giudicati idonei a valere anche come efficaci misure di prevenzione dei reati ascrivibili all'ente.

Le fasi in cui è stato svolto il lavoro di mappatura e di studio delle aree a rischio e di definizione delle procedure per l'impedimento della commissione dei reati sono le seguenti: As-is analysis e Gap analysis.

1. "As-is analysis". In primo luogo, si è proceduto alla identificazione dei processi sensibili tramite l'esame della documentazione aziendale esistente (Statuto, Organigramma aziendale, Manuale della qualità, Documento di valutazione dei rischi, ecc.) e lo svolgimento di una serie di interviste con i

soggetti chiave della struttura aziendale (Amministratore unico, Responsabile della qualità, Responsabile della Direzione Commerciale, Responsabile della Direzione Amministrativa, etc) mirate all'individuazione ed alla definizione delle potenziali aree di esposizione al rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/01 e dei sistemi e procedure di controllo già adottati nel Manuale della Qualità, ed. 3, aggiornati in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e SA 8000:2014.

Sulla base delle emergenze documentale, questa indagine si è concentrata principalmente sulle attività che prevedono un contatto o un'interazione tra l'azienda e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al d. lgs. n. 231/2001, sui reati in materia di sicurezza sul lavoro, sui reati informatici, sui reati contro il patrimonio e su quelli tributari.

2. "Gap analysis". In secondo luogo, dopo aver definito i processi sensibili a rischio reati, e dopo aver completato una ricognizione delle procedure e dei controlli già adottati all'interno dell'azienda, sono state individuate le azioni di miglioramento da implementare per la definizione di un modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01 specifico e "personalizzato" e sono state identificate nuove regole comportamentali da seguire nell'espletamento delle attività a rischio.

All'organismo di vigilanza spetta il compito di verificare l'efficace attuazione del Modello, rilevandone eventuali lacune o imprecisioni e proponendo soluzioni utili a migliorarne l'efficacia.

1. OBIETTIVI PERSEGUITI DA YOUS SRL CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del presente Modello, YOUS Srl intende garantire la correttezza, l'integrità e la trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali.

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di YOUS Srl, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie mansioni, comportamenti corretti, trasparenti e lineari, idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati indicati nel d.lgs. n. 231/2001.

2. FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, in grado di impedire o ostacolare la commissione dei reati contemplati nella Parte Speciale del presente Modello.

In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alle specifiche attività aziendali;
- consentire a YOUS Srl di intervenire tempestivamente per prevenire o impedire la commissione dei reati contemplati nel decreto;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto di YOUS Srl nelle aree di attività reputate a rischio circa le conseguenze penali derivanti dalla commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 tanto nei propri confronti, quanto nei confronti dell'azienda;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto di YOUS Srl che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello può comportare l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari;
- ribadire che YOUS Srl non tollera comportamenti illeciti di qualsiasi tipo.

2.1. Destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono tutti coloro i quali possono essere autori di un reato presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Come è stato già rilevato, l'art. 5 del Decreto distingue a seconda che il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (lett. a); nonché dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi (lett. b).

Da tale distinzione discendono fondamentali differenze in punto di ripartizione dell'onere della prova tra ente incolpato e Pubblica Accusa, risultando quindi essenziale distinguere le due categorie.

Mentre il "sottoposto" può essere individuato in via residuale in tutti coloro che non possono essere considerati soggetti "apicali", questi ultimi sono coloro i quali:

- o rivestono le qualifiche formali all'interno della Società e, quindi, l'Organo amministrativo, i Responsabili di funzione, i Responsabili di Struttura, il Responsabile della Direzione di Rete, i Responsabili di Sviluppo, i componenti del Collegio Sindacale;
- o pur non rivestendo la qualifica formale, ne esercitano di fatto la funzione corrispondente o, comunque, esercitano attività di gestione e controllo della Società.

La sottoscrizione di contratti di outsourcing vincola, altresì, all'osservanza del presente Modello tutti coloro i quali si trovino, anche occasionalmente, a svolgere attività lavorativa a favore di YOUS Srl, pur rimanendo formalmente inquadrati in altra società o rivestendo il ruolo di collaboratori/partner esterni.

2.2. Rinvio al Codice Etico

L'obbligo di osservanza del presente Modello si inserisce nel più ampio obbligo di svolgere l'attività imprenditoriale nel pieno rispetto delle leggi, della normativa secondaria e aziendale, nonché delle prescrizioni del Codice Etico che costituisce a ogni effetto parte integrante del Modello.

Il Codice Etico, infatti, oltre a promuovere pratiche comportamentali e standard di professionalità, pone una serie di principi che costituiscono il fondamento etico dell'attività aziendale contrastando pratiche devianti rispetto alla legge, nonché lesive dei valori che la Società intende mantenere e promuovere.

2.3. Principi fondamentali del Modello

Per la redazione del presente Modello nonché per la sua implementazione, per i suoi successivi aggiornamenti e per lo svolgimento dell'attività aziendale, anche rispetto alle singole attività che non dovessero trovare espressa regolamentazione, la Società ha fatto riferimento e intende tutt'ora dare piena attuazione ad alcuni principi e linee guida di carattere generale ritenuti fondamentali e imprescindibili, tra i quali:

- ☐ la separazione di funzioni;
- ☐ la verificabilità, coerenza e congruità di tutte le operazioni, che devono essere supportate da adeguato riscontro documentale;
- ☐ l'adozione di un elevato standard di professionalità – anche mediante l'adozione di un Codice Etico – che consente di evitare pratiche comportamentali contrastanti con gli interessi della Società stessa o devianti rispetto alla legge, nonché lesive dei valori che la Società intende mantenere e promuovere;
- ☐ la definizione di un sistema di poteri e responsabilità - anche mediante un sistema di deleghe e procure - che delinea le linee di dipendenza gerarchica, l'attribuzione dei compiti e l'indicazione dei poteri, con la previsione specifica di principi di controllo;

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- ☐ la separazione dei compiti, con particolare attenzione all'attività attinente ai flussi finanziari;
- ☐ la definizione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- ☐ l'adozione di un controllo di gestione adeguato alle varie tipologie di rischio che consenta la tempestiva emersione di eventuali situazioni di criticità;
- ☐ la formazione continua del personale, soprattutto di quello che opera nelle aree a rischio.
- ☐ la formalizzazione di un sistema di procedure/protocolli di fatto già esistenti con riferimento ai processi a rischio;
- ☐ l'introduzione di clausole specifiche in tema "231" all'interno dei contratti di outsourcing, in modo da assicurare una copertura "231" di tutte le attività erogate a favore della Società;
- ☐ l'orientamento di tutte le attività aziendali al rispetto del presente Modello, del Codice Etico e dei protocolli/procedure/documenti aziendali

3. STRUTTURA DEL MODELLO:

PARTE GENERALE;

PARTE SPECIALE;

ALLEGATI.

Il presente Modello è costituito da:

- una Parte Generale, contenente i principi e le regole fondamentali per il corretto funzionamento del Modello;
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati potenzialmente a rischio per YOUS Srl e delle rispettive procedure per impedirne la commissione;

Segnatamente, nella Parte Generale sono contenute:

- una descrizione dell'attività e dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione dei principi fondamentali;
- la mappatura delle attività aziendali di YOUS Srl

nel cui ambito possono essere commessi i reati contemplati nel decreto;

- la disciplina dell'Organismo di vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- le attività per la formazione del personale sulla responsabilità degli

enti e per la diffusione del Modello nel contesto aziendale di YOUS Srl

Nella Parte Speciale sono contenuti i reati che, all'esito della mappatura delle attività aziendali di YOUS Srl, sono stati reputati a rischio (vale a dire, i reati inerenti ai rapporti con la P.A. di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001, alcuni dei reati societari di cui all'art. 25ter d.lgs. n. 231/2001, i reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25septies d.lgs. n. 231/2001, i reati informatici di cui all'art. 24bis d.lgs. n. 231/2001, i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25octies d.lgs. n. 231 /2001, i delitti in materia

di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25novies d.lgs. 231/2001, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25decies d.lgs. 231/2001, i reati ambientali di cui all'art. 25undecies d.lgs. 231/2001, l'impiego di cittadini stranieri irregolari di cui all'art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001 e i reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies, nonché le procedure da adottare per ridurre le probabilità della loro realizzazione.

4. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.

YOUS Srl è una società impegnata principalmente nelle attività di politiche attive del lavoro e realizzazione di corsi di formazione.

Considerata la tipologia delle attività che, conformemente allo statuto sociale, sono svolte da YOUS Srl e dopo un'attenta analisi della sua articolazione interna, si ritiene che quelle nel cui ambito possano eventualmente essere commessi i reati contemplati dal decreto siano prevalentemente le attività concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rapporti commerciali, la gestione contabile e societaria, la sicurezza sul lavoro, la autenticità e la sicurezza dei documenti informatici, la gestione delle risorse finanziarie, l'utilizzo di programmi informatici protetti dal diritto d'autore, l'eventuale interferenza in procedimenti penali che possano essere di interesse per la società, lo smaltimento dei rifiuti, l'affidamento di consulenze, gli acquisti, le vendite e il correlato processo di fatturazione, la tenuta della contabilità, il processo di formazione del bilancio e l'adempimento degli obblighi fiscali.

Il presente Modello è quindi finalizzato, in modo particolare, ad impedire la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25, 25ter, 25septies, 25octies, 24bis, 25novies, 25decies, 25undecies, 25duodecies, 25quinqüesdecies D. lgs. n. 231/2001.

Il rischio di commissione degli altri reati contemplati nel decreto non appare concretamente ipotizzabile.

Le aree nell'ambito delle quali potrebbero verificarsi i reati suddetti e nelle quali è necessario introdurre protocolli preventivi sono le seguenti:

- o Rapporti con la P.A.;
- o Ufficio contabile ed amministrativo;
- o Affari societari;
- o Rapporti commerciali finalizzati alla cessione/acquisizione di beni e servizi;

- o Sicurezza sul lavoro;
- o Gestione data base informatici;
- o Gestione procedimenti penali;
- o Smaltimento rifiuti;
- o Utilizzo software, programmi e banche dati coperti da diritto d'autore;
- o Adempimento degli obblighi fiscali.

Pertanto, nella suddetta realtà aziendale, le attività sensibili risultano essere principalmente le seguenti:

- a) Attività dell'area 'rapporti con la P.A.' in cui potrebbe verificarsi un potenziale rischio di commissione di taluno dei reati contro la Pubblica Amministrazione elencati nel d.lgs. n. 231/2001:
1. stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici, con riguardo a tutte le fasi di trattativa, redazione, stipulazione ed esecuzione;
 2. ottenimento e utilizzo di fondi pubblici e comunitari;
 3. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, anche per l'ottenimento di autorizzazioni ministeriali;
 4. verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che possono derivare dall'interazione con soggetti pubblici;
 5. procedure di verifica a cui la Società può essere sottoposta da parte di un soggetto pubblico (per esempio l'Ispettorato del lavoro - INPS), anche nel caso di estensione alla Società di una verifica svolta nei confronti di un cliente con il quale sussista un rapporto di somministrazione;
 6. rapporti con enti pubblici od organismi di vigilanza che sovrintendono allo svolgimento di attività regolamentate dalla legge;
 7. accreditamento presso enti pubblici;

8. negoziazione ed esecuzione di contratti con la P.A.
- b) Gestione procedimenti penali di interesse per la Società.
- c) Attività dell'area contabile in cui potrebbe verificarsi un potenziale rischio di commissione di reati societari:
1. redazione del bilancio;
 2. predisposizione di ogni altra comunicazione a soci e/o terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 3. pagamenti in forme diverse dai bonifici bancari per importi superiori ad euro 500;
 4. gestione delle buste paga, dei lavoratori dipendenti della Società
 5. gestione del ciclo di fatturazione.
- d) Operazioni sul capitale sociale.
- e) Attività amministrative in cui potrebbe verificarsi un potenziale rischio di commissione di reati informatici:
1. redazione documenti informatici;
 2. utilizzo sistemi informatici;
 3. gestione di password riservate e chiavi di accesso ai sistemi telematici dell'azienda.
- f) Attività commerciali in cui potrebbe verificarsi un potenziale rischio di corruzione tra privati.
- g) Attività di utilizzo di programmi e banche dati tutelati dal diritto d'autore in cui potrebbe verificarsi un rischio di violazioni in tema di diritto d'autore.
- h) Attività di smaltimento dei rifiuti in cui potrebbe verificarsi un potenziale rischio connesso alla consumazione di reati ambientali.
- i) Attività di selezione del personale in cui potrebbe verificarsi un rischio di impiego di soggetti stranieri irregolari;
- j) Attività di fatturazione attiva e passiva;
- k) Presentazione delle dichiarazioni fiscali e assolvimento delle obbligazioni correlate.

Una volta individuate all'interno di YOUS Srl le Aree e le Attività c.d. 'a rischio commissione reati ex d.lgs. n. 231/2001', occorre procedere nella successiva Parte Speciale ad una loro puntuale regolamentazione, nonché alla definizione delle procedure che garantiscano la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni effettuate ed alla formale individuazione dei soggetti preposti alla loro gestione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA.

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello, unitamente a quello di curare il suo aggiornamento, è affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI YOUS SRL PER IL LAVORO S.P.A.

In considerazione della realtà aziendale di YOUS Srl, e conformemente alle Linee Guida, l'Organismo di vigilanza, è monosoggettivo, e si pone in una posizione di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

La nomina dell'Organismo avviene con delibera dell'Organo amministrativo.

L'Organismo è in possesso delle competenze professionali richieste per l'espletamento delle funzioni, rappresentate dalla approfondita conoscenza della normativa in questione, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Organismo risultano soddisfatti, sia per le garanzie prestate dalla composizione totalmente esterna; sia per la

regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico all'Organismo, tale da renderlo quanto più possibile indipendente dal Vertice Aziendale. Inoltre, l'Organismo ha a disposizione un budget che ne garantisce anche l'autonomia finanziaria, consentendogli di intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune ai fini dell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza.

Quanto alla continuità di azione, questa è garantita dall'istituzione di un Organismo ad hoc, che si riunisce periodicamente e svolge con costanza la propria attività.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di vigilanza:

- la qualifica di amministratori o soci di YOUS Srl ;
- il rapporto di stretta parentela con i vertici della Società;
- le circostanze di cui all'art. 2382 del codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento e condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- la condanna o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p., con provvedimento di primo grado, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, o che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- la condanna, con provvedimento di primo grado, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'applicazione di misure di prevenzione.

All'atto della nomina i componenti dell'OdV, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto di interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza. Gli stessi devono altresì impegnarsi, per il caso in cui si verificasse una

situazione di ineleggibilità o di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione all'Organo amministrativo, fermo restando l'obbligo di astensione.

La cessazione di un componente dalla carica è determinata - oltre che dalla scadenza del mandato - da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Organo amministrativo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi componenti.

La revoca dell'incarico conferito all'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, per giusta causa.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto;
- la condanna, anche in primo grado, della Società, ai sensi del Decreto, motivata sulla base della “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo;
- l'omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.

In caso di rinuncia, impossibilità sopravvenuta o revoca del Presidente dell'OdV subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'organo dirigente.

5.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In base a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, ed a quanto scandito nelle Linee Guida, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di vigilanza consistono nella:

- disciplina del proprio funzionamento e calendarizzazione delle attività;
- vigilanza sull'effettività del Modello, attraverso la verifica della aderenza dei comportamenti di apicali e sottoposti al Modello stesso;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione del rischio-reato e della sua efficacia nell'opera di prevenzione dei comportamenti non voluti;
- ricezione e analisi dei flussi informativi provenienti dalle varie funzioni/strutture aziendali;
- segnalazione all'Organo amministrativo delle violazioni del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- informazione dell'Organo amministrativo per il tramite di relazioni periodiche;
- verifica dello svolgimento delle attività di formazione e/o informazione dei dipendenti e/o dei terzi circa il Modello;
- valutazione dell'opportunità di aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo può:

- raccogliere e conservare le informazioni relative alle attività a rischio che reputi rilevanti per lo svolgimento delle suddette attività di controllo;
- attivare e svolgere inchieste interne;
- determinare la periodicità dei controlli;
- disciplinare i flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- accedere a tutti i documenti aziendali reputati rilevanti per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni;
- interpellare i preposti alle aree a rischio ed ottenere tempestivamente le informazioni reputate necessarie;
 - avvalersi del supporto e della cooperazione delle funzioni e strutture aziendali nonché di consulenti specialisti esterni;
- invitare, a seconda dei casi, l'Organo amministrativo o il Collegio Sindacale ad adottare i provvedimenti opportuni nei confronti dei soggetti che hanno tenuto comportamenti a rischio di commissione dei reati;

- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- richiedere informazioni agli organi sociali e alla società di revisione;
- fornire all'organo gestorio le indicazioni per l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello che ritenga necessarie.

Non competono, invece, all'Organismo di vigilanza compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi alla formazione della volontà decisionale o allo svolgimento delle attività dell'ente.

Tutte le attività dell'Organismo sono opportunamente documentate; i verbali relativi alle riunioni e alle convocazioni sono custoditi da parte dell'Organismo di vigilanza in luoghi sicuri e non accessibili a soggetti estranei, individuati nell'ambito dei locali messi a disposizione da YOUS Srl

Per agevolare l'espletamento delle proprie mansioni, l'Organo amministrativo garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e di consentire l'immediato accertamento delle eventuali violazioni.

Mette, inoltre, a disposizione dello stesso l'uso, anche se non esclusivo, di locali riservati per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra attività necessaria, nonché il personale di segreteria ed i mezzi tecnici indispensabili per l'espletamento delle proprie funzioni.

Per l'espletamento delle attività di competenza, l'Organismo è dotato di un budget del cui utilizzo fornisce rendiconto annuale.

5.3. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di vigilanza – come peraltro precisato dalle Linee Guida di Confindustria – non ha alcun obbligo giuridico di impedire la commissione dei reati

indicati nella Parte Speciale; ad esso compete unicamente il compito di controllare il funzionamento e l'osservanza del presente Modello.

Al di fuori, quindi, dei casi di concorso di persone doloso in alcuno dei reati elencati nella successiva Parte Speciale è esclusa ogni responsabilità penale dell'Organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p. per il semplice omesso impedimento della commissione di uno dei reati elencati nel d.lgs. n. 231/2001, dal momento che si tratta di soggetto privo di alcuna posizione di garanzia.

5.4. COMUNICAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Fermo restando il canale comunicativo – su base continua - con l'Organo amministrativo, avente ad oggetto l'emergere di violazioni del Modello od eventuali notizie relative alla commissione di reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 in ambito aziendale, l'Organismo di vigilanza trasmette ogni anno all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale una relazione, in cui illustra l'attività svolta e propone eventuali modifiche o integrazioni del modello.

5.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Componente fondamentale del Modello Organizzativo è quella rappresentata dai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (6, comma 2, lett. d) del Decreto).

I flussi hanno la duplice finalità di consentire all'Organismo di Vigilanza di venire a conoscenza:

- degli illeciti o delle anomalie che dovessero verificarsi nell'attuazione del sistema di prevenzione, sì da poter adottare in modo tempestivo iniziative a tutela della Società;
- delle operazioni/attività che vedono impegnata la Società, in modo da potersi attivare per attuare verifiche ad hoc, allo scopo di riscontrare la idoneità ed efficace attuazione del Modello Organizzativo, se del caso sollecitando all'Organo amministrativo le modifiche ritenute necessarie.

A seconda della natura e finalità, i flussi possono pertanto essere distinti in:

1. segnalazioni;
2. informative.

5.5.1 Segnalazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere messo immediatamente a conoscenza della asserita commissione di reati nell'espletamento delle attività aziendali, oltre che del verificarsi di comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e di ogni altra anomalia registratasi all'interno della Società.

Tale obbligo di immediata segnalazione si estende inoltre:

- ai provvedimenti e/o alle notizie da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, la cui commissione si assuma essere avvenuta nella Società, ovvero l'esistenza di un procedimento a carico della stessa Società;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate dai soggetti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- alle sanzioni disciplinari e alle altre misure sanzionatorie applicate in relazione alle violazioni del sistema di controllo interno, ovvero ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati per le stesse violazioni.

Grava pertanto su tutti i membri degli organi societari, i dipendenti, i collaboratori esterni, i partner, i consulenti e su tutti coloro che siano a vario titolo tenuti all'osservanza del Modello, anche rispetto alle attività svolte in regime di outsourcing, l'obbligo di segnalare in forma scritta i fatti del tipo sopra menzionato.

La segnalazione – che può essere effettuata anche in forma anonima – deve essere circostanziata e, quindi, contenere l’indicazione di elementi di fatto precisi e concordanti e dovrà essere recapitata:

- in forma cartacea, alla sede dell’Organismo di Vigilanza, sita presso YOUS Srl , via Nazionale n.172 (00184-Roma), con dicitura “riservata”;
- per posta elettronica, all’email dell’Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@YOUS.it).

A tale fine, gli indirizzi di cui sopra sono pubblicati sul sito internet di YOUS Srl e comunicati ai collaboratori esterni, ai partner e ai consulenti anche mediante l’inserimento di clausole ad hoc nei contratti.

L’Organismo garantisce la riservatezza dell’identità delle persone oggetto della segnalazione e del segnalante, che è inoltre garantito contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La violazione delle misure di tutela del segnalante e l’invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate che accusino ingiustamente taluno di aver violato il Modello Organizzativo o il Codice Etico sono punite con l’applicazione delle sanzioni specificamente previste dal Sistema disciplinare nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.

L’Organismo valuta le segnalazioni ricevute e, ove necessario, svolge un’attività istruttoria, senza obbligo di comunicare al segnalante la decisione assunta.

Ove ravvisi una violazione del Modello, l’Organismo:

- informa l’Organo amministrativo e il Collegio Sindacale, nel caso di violazione commessa da uno o più soggetti apicali;
- promuove presso l’Organo Amministrativo l’instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del dipendente ritenuto responsabile;
- chiede agli Uffici competenti di porre in esecuzione le clausole contrattuali di risoluzione e/o recesso dei rapporti con collaboratori esterni, clienti/fornitori e partner, nel caso di violazione agli stessi addebitabile.

5.5.2 Informative

Come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve essere altresì informato delle attività sensibili che vedono impegnata la Società e, più in generale, di ogni questione afferente il sistema di controllo interno, al fine di valutare l'idoneità e l'osservanza del Modello Organizzativo.

A tale scopo, l'Organo amministrativo comunica all'Organismo di Vigilanza, per il tramite del segretario, un estratto delle delibere che possano assumere rilevanza ai fini "231"; le operazioni più significative poste in essere dalla Società; le vicende alla luce delle quali si rende necessaria una modifica del Modello; le lacune del sistema di controllo interno emerse nello svolgimento dell'attività operativa.

Il Collegio Sindacale intrattiene un rapporto continuativo con l'Organismo di Vigilanza, per lo scambio di informazioni attinenti al sistema di controllo interno, rispetto al quale, seppure con competenze differenti, entrambi svolgono attività di presidio.

5.6. Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'OdV ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Organo amministrativo le violazioni del Modello accertate e le criticità rilevanti emerse nel corso della propria attività.

L'OdV ha, inoltre, l'obbligo di immediata comunicazione per iscritto al Collegio Sindacale, con richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci, qualora l'illecito sia stato posto in essere dall'Organo amministrativo.

Salvi gli obblighi di comunicazione su base continuativa, l'OdV è tenuto a predisporre, con frequenza almeno annuale, una relazione descrittiva per l'Organo amministrativo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, indicando, tra l'altro, i

controlli effettuati e l'esito degli stessi nonché le segnalazioni ricevute su possibili criticità.

6. SISTEMA DISCIPLINARE.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 YOUS Srl prevede e adotta il seguente sistema disciplinare allo scopo di sanzionare le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello nonché la violazione delle misure di tutela del segnalante che abbia inviato apposita informativa all'OdV e chi, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate.

L'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari per violazione di regole contenute nel Modello prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.

All'Organismo di Vigilanza compete il controllo sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento disciplinare. Prima della chiusura del procedimento disciplinare, l'OdV fornisce un parere necessario sull'eventuale archiviazione o sull'irrogazione della sanzione.

6.1. LE SANZIONI.

Nel caso di violazioni del Modello da parte dei dipendenti le sanzioni applicabili, in conformità con lo Statuto dei lavoratori l. 400/1970 e con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del terziario (Commercio), sono le seguenti:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi.
Tale sanzione viene applicata, ad esempio, laddove il dipendente ometta di segnalare all'OdV patologie nell'applicazione del Modello;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 185.

Tale sanzione viene applicata al dipendente che, senza danno all'azienda, violi un protocollo aziendale o una previsione del Modello ovvero non dia riscontro a una richiesta dell'OdV.

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la medesima sanzione si applica laddove dalla violazione sia derivato un danno alla sola persona del dipendente autore della condotta ovvero ove questo non abbia partecipato ai corsi di formazione aziendali;

- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10. Tale sanzione viene applicata laddove il dipendente violi un protocollo aziendale o una previsione del Modello ovvero non dia riscontro a una richiesta dell'OdV. e dalla sua condotta derivi un danno all'azienda.

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la medesima sanzione si applica laddove dalla violazione sia derivato un danno anche ad altri soggetti.

In materia di whistleblowing, la medesima sanzione si applica al dipendente per la violazione delle misure di tutela del segnalante che abbia inviato apposita informativa all'OdV;

- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Tale sanzione viene applicata al lavoratore in caso di violazione del Codice Etico tale da rendere non più proseguibile il rapporto di lavoro, in caso di condanna definitiva per un delitto compreso nel catalogo dei reati presupposto e in caso di applicazione della pena della interdizione dai pubblici uffici.

In materia di whistleblowing, la medesima sanzione si applica al dipendente che, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate accusando ingiustamente taluno di aver violato il Modello Organizzativo o il Codice Etico.

Nella commisurazione delle sanzioni si terrà conto della gravità del fatto, dell'intenzionalità del comportamento, del grado della colpa, nonché del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari. Agli stessi fini saranno valutate anche:

- la rilevanza degli obblighi violati;
- le funzioni del dipendente e il livello di responsabilità;
- il danno cagionato all'azienda o il pericolo a cui è stata esposta in conseguenza della violazione;
- le circostanze di fatto che hanno accompagnato la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, si rinvia ai poteri vigenti in Azienda.

Nel caso di violazioni commesse da uno o più membri dell'Organo amministrativo, l'OdV informa tempestivamente il Collegio Sindacale che convoca l'Assemblea per gli accertamenti necessari e i provvedimenti opportuni. In particolare, nei confronti dell'Organo amministrativo che si sia reso responsabile di violazioni disciplinari, l'Assemblea può disporre la decurtazione degli emolumenti o la revoca ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Nel caso di violazioni da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'organo amministrativo, i quali prendono gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge.

Ove ne sussistano i presupposti, l'Organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci per le valutazioni circa la revoca del Collegio Sindacale o di un suo componente.

Qualora le violazioni siano poste in essere da collaboratori esterni siano tali da comportare il rischio di commissione di uno dei reati elencati nella Parte Speciale del presente Modello, la Società potrà valutare la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

A tale scopo, i contratti devono contenere specifiche clausole per la tempestiva risoluzione in caso di violazione del presente Modello.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

YOUS Srl promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni per l'impedimento della commissione dei reati e dei loro aggiornamenti, tra tutti i dipendenti, i quali sono pertanto tenuti ad osservarli ed a contribuire a garantire la loro attuazione.

Ai fini dell'efficace operatività del Modello è prevista la formazione del personale avente funzioni di rappresentanza e di tutti gli altri dipendenti, attraverso un corso di formazione volto ad illustrare i caratteri essenziali del decreto legislativo n. 231/2001 e del presente modello di organizzazione e di gestione.

L'OdV dovrà essere informato dello svolgimento dei corsi.

In caso di future assunzioni, si fornirà adeguata informativa scritta al neoassunto circa l'esistenza del Modello.

Le eventuali modifiche apportate al Modello saranno prontamente comunicate a tutto il personale tramite specifiche email.

Copia del Modello sarà affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 300/1970, nonché pubblicata nel sito intranet di YOUS Srl

7.1. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI.

YOUS Srl promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A tale scopo la notizia della sua adozione è pubblicata sul sito internet.

Nei contratti con tali soggetti, sono inserite apposite clausole, con cui, previa dichiarazione di conoscenza del Modello e del Codice Etico di YOUS Srl, questi si impegnano a condividerne i valori e ad uniformarsi al rispetto dei comportamenti in essi previsti.

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

YOUS SRL
Modello di organizzazione e di gestione

YOUS SRL

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX ART. 6, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

GENNAIO 2022

PARTE SPECIALE

0. LA PARTE SPECIALE.

La presente Parte Speciale contiene i soli reati contemplati nel d.lgs. n. 231/2001 che, in base alla mappatura delle attività di YOUS Srl, appaiono in concreto potenzialmente realizzabili dai suoi vertici o dai suoi sottoposti nel suo interesse o vantaggio.

Per ciascuna categoria di tali reati sono predisposte apposite procedure eludibili solo fraudolentemente, attraverso le quali YOUS Srl si prefigge di attuare un controllo preventivo al fine di poter beneficiare dell'esimente qualora ne venisse ugualmente commesso taluno.

1. PRINCIPI COMUNI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISION YOUS SRL SENSIBILI.

Costituiscono principi comuni da applicarsi con riferimento a tutti i processi aziendali sensibili, compatibilmente con la realtà aziendale:

1. l'individuazione delle responsabilità relative a ciascuna operazione/processo sensibile, che devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione;
2. la segregazione delle funzioni relative a ciascuna operazione/processo in modo che le fasi di autorizzazione, gestione e controllo in cui si articola ogni operazione/processo sensibile siano affidate, per quanto possibile, a soggetti diversi. Ciò in quanto la suddivisione dell'operazione/processo sensibile in più fasi e l'assegnazione di ciascuna di esse a diversi esponenti aziendali riduce la possibilità che vengano commessi reati e, in ogni caso, consente di individuare il soggetto eventualmente responsabile;
3. la tracciabilità di operazioni/atti di gestione: le operazioni di gestione aziendale devono essere documentate in forma scritta (anche tramite

e-mail) con riguardo a tutti i processi sensibili. Ciò consente la verificabilità ex post di ciascuna attività e l'individuazione degli eventuali soggetti responsabili;

4. l'evidenza formale dei controlli: i controlli devono essere tracciati e documentati in modo da consentire una successiva verifica in ordine al loro avvenuto svolgimento, al soggetto che li ha effettuati, alla loro reale consistenza e ai loro esiti;

5. l'adozione di un sistema di deleghe interne: all'interno dell'azienda è necessario individuare in maniera puntuale i compiti e le responsabilità attribuite a ciascun esponente aziendale. A tal fine, è opportuno prevedere un sistema di procure per il conferimento di poteri autorizzativi, di firma e di spesa in capo ai diversi esponenti aziendali

6. l'adozione e implementazione di specifiche procedure/protocolli: i principi di controllo stabiliti nel Modello e quelli generali contenuti nel Codice Etico devono ispirare l'attività aziendale e devono trovare applicazione nell'espletamento di ciascuna attività;

7. l'attivazione di flussi verso l'Organismo di Vigilanza: il controllo sul rispetto del Modello e delle Procedure è affidato all'Organismo di Vigilanza al quale devono essere periodicamente trasmesse le informazioni sulle operazioni a rischio nonché le segnalazioni che abbiano ad oggetto eventuali anomalie o violazioni del Modello.

**1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ARTT. 24
E 25 D.LGS. N. 231/2001. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
EX ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001.**

Tra i reati inerenti ai rapporti con la P.A. italiana, estera e comunitaria, quelli espressamente richiamati dagli artt. 24, 25 e quello di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25

decies del d.lgs. n. 231/2001, dalla cui commissione può derivare la responsabilità da reato dell'ente, sono i seguenti:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

I reati richiamati dall'art. 24 del Decreto puniscono condotte delittuose in danno di soggetti pubblici consistenti in captazioni abusive e truffe nonché distrazioni di denaro pubblico dal fine cui è destinato.

Alla categoria delle captazioni abusive sono riconducibili le condotte illecite, più o meno artificiose, realizzate da qualsiasi soggetto per conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Tali reati potrebbero in concreto realizzarsi laddove, ad esempio, la Società alteri i dati relativi alla formazione professionale al fine di ottenere da Formatemp una maggiore riduzione del contributo da versare.

Alla categoria delle distrazioni di denaro pubblico è riconducibile il reato di malversazione ex art. 316-bis c.p. che si configura ogniqualvolta un soggetto utilizzi il finanziamento pubblico ricevuto per un fine diverso da quello per cui gli è stato concesso. Questo caso potrebbe astrattamente riguardare il finanziamento ricevuto per favorire l'inserimento di persone nel mondo del lavoro ed utilizzato, ad esempio, per il sostenimento dei costi aziendali legati alla gestione delle filiali sul territorio.

I reati richiamati dall'art. 25 del Decreto puniscono fatti di corruzione e condotte che, pur non integrando la corruzione, possono considerarsi limitrofe alla stessa.

Le diverse forme di corruzione da cui potrebbe astrattamente scaturire una responsabilità per l'ente si configurano quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva la dazione o l'offerta, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare – o per averlo fatto - un atto del suo ufficio (cd. corruzione impropria) ovvero per compiere od omettere - o per averlo fatto – un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria).

Con riferimento alla Società vengono pertanto in rilievo i rapporti con soggetti pubblici in occasione dei quali potrebbero realizzarsi tali condotte corruttive (cd. corruzione attiva) e, tra questi, i rapporti con le Regioni finalizzati all'ottenimento di fondi pubblici per l'inserimento di persone nel mondo del lavoro; quelli con il Ministero finalizzati al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo che, pur essendo a tempo indeterminato, è subordinata alla prestazione di una fideiussione annuale; nonché i rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti e verifiche quali, ad esempio, le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro – INPS a cui la Società può essere sottoposta anche per effetto dell'estensione di una verifica svolta presso altra società cliente in virtù del rapporto di somministrazione.

In via esemplificativa, si pensi al caso in cui un dipendente della Società versi a un soggetto, che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, una somma di denaro al fine di ottenere un'autorizzazione, un finanziamento o qualsiasi altro beneficio, che sia dovuto o meno.

Il reato di corruzione può essere integrato dalla mera accettazione, da parte del pubblico agente, della promessa o della dazione di denaro o di una qualsiasi altra utilità quale, ad esempio, l'assunzione come dipendente della Società per sé o per un congiunto riconosciuta o promessa al pubblico ufficiale che, per effetto del ruolo svolto, si trovi a interloquire con Società.

Discorso analogo si pone anche in relazione all'affidamento di incarichi o di consulenze, in ipotesi strumentali ad "acquistare" indirettamente i favori del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per il tramite di soggetti allo stesso graditi.

Inoltre, in virtù dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro, non è escluso che i dipendenti della Società possano trovarsi ad operare quali soggetti pubblici rispetto all'attività di fornitura di lavoro temporaneo, nonché rispetto alla parallela attività di formazione professionale.

In tale ambito, le suddette condotte di corruzione, sia impropria che propria, potrebbero pertanto astrattamente interessare il dipendente della Società quale soggetto destinatario della dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità (c.d. corruzione passiva).

In via esemplificativa si pensi ai casi in cui un dipendente riceva una somma di denaro per "indirizzare" il lavoratore somministrato verso un'occupazione o un'azienda graditi o per certificare come completato un ciclo di formazione professionale che in realtà non è stato svolto.

Con riferimento all'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, vengono invece in rilievo tutti i casi in cui la Società o un soggetto alla stessa collegato siano parte di un giudizio.

L'ipotesi di traffico di influenze illecite potrebbe astrattamente riguardare un caso in cui un esponente aziendale, facendo leva sulle relazioni instaurate al Ministero o all'Ispettorato del Lavoro - INPS, si faccia dare o promettere da soggetti terzi denaro o altra utilità come prezzo della mediazione.

Quanto, infine, all'ipotesi di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, vengono in rilievo i casi in cui l'Azienda abbia interesse ad evitare che uno dei propri dipendenti o altro soggetto esterno - chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in sede penale, con la facoltà di non rispondere - possa rendere dichiarazioni sfavorevoli ad essa.

1.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Sono considerate a rischio per la commissione di tali reati le seguenti attività di YOUS Srl implicanti rapporti con la P.A.:

- La partecipazione dell'azienda quale parte in giudizio nei procedimenti giudiziari o arbitrali;
- La vendita di beni, la fornitura di servizi e la realizzazione di opere per la Pubblica Amministrazione;
- L'ottenimento e/o il mantenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- La richiesta e l'utilizzo di contributi pubblici e/o comunitari;
- L'elaborazione, la gestione e l'invio di dati a soggetti pubblici anche a mezzo di sistemi informatici;
- Le attività rispetto alle quali gli stessi dipendenti della Società potrebbero agire quali incaricati di un pubblico servizio;
- La gestione di eventuali accertamenti o ispezioni posti in essere da soggetti pubblici (per esempio l'Ispettorato del lavoro - INPS), anche con riferimento alla applicazione della normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro e di quella in materia di rifiuti e inquinamento;
- La gestione delle risorse finanziarie;
- La gestione delle risorse umane nonché la gestione di incarichi o consulenze;
- L'eventuale partecipazione a procedure competitive di appalto, di fornitura o di servizi.

1.2. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO.

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25 decies del decreto);

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) operare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;

4) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

5) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ai pubblici funzionari (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire nei rapporti con la P.A. trattamenti di favore). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Sono consentiti omaggi di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato da consentire le prescritte verifiche;

6) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere nei rapporti con quest'ultima trattamenti di favore;

7) richiedere prestazioni illecite a chiunque entri in contatto con la Società;

8) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

9) riconoscere compensi non dovuti o, comunque, privi di adeguata giustificazione a favore di chiunque entri in contatto con la Società;

10) accettare o ricevere denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri o per l'esercizio degli stessi, con specifico riferimento alle attività svolte sulla base di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitanti pubblici;

11) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

12) ostacolare o cercare di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

13) indurre in qualsiasi modo un soggetto terzo a rendere false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni alla Pubblica Autorità;

14) adottare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, o anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

15) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

È fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- mantenere, nello svolgimento di tutte le attività anche indirettamente collegabili all'esercizio di un pubblico servizio, rapporti con i terzi informati ai criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;

- rispettare i principi di lealtà e fedeltà e, pertanto, tenere una condotta in linea con gli interessi della Società e i doveri del proprio ufficio;
- osservare sempre la destinazione economica per il perseguimento della quale il finanziamento pubblico o stato ricevuto;
- disporre nuove assunzioni solo a fronte di reali esigenze aziendali e secondo l'iter previsto;
- utilizzare criteri di selezione del personale ispirati a professionalità e parità di trattamento;
- conferire incarichi di consulenza redatti per iscritto, con l'indicazione della persona o dell'ufficio che li ha autorizzati, dell'oggetto dell'incarico e del compenso pattuito;
- redigere e conservare apposito verbale concernente il procedimento seguito in occasione di accertamenti, verifiche o ispezioni eseguite dalla P.A.;

1.3. LE PROCEDURE PREVENTIVE.

Al fine di impedire la commissione di tali reati nelle menzionate attività si prevede:

- la formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività a rischio a cui sono preposti, nonché per gli amministratori ed il management aziendale;
- la documentazione dei rapporti con la P.A. a qualsiasi titolo intrattenuti da parte del Responsabile di funzione;
- la verifica della veridicità della documentazione trasmessa a una Pubblica Amministrazione ai fini della stipulazione di convenzioni, dell'ottenimento di autorizzazioni, della percezione di fondi pubblici e di ogni rapporto intrattenuto con soggetti pubblici e/o comunitari;
- l'effettuazione di verifiche informatiche periodiche, allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno la libera disponibilità di mezzi informatici con la finalità di comunicare dati a Pubbliche Amministrazioni

(trasmissione telematica delle informazioni, in modo particolare se corredata di autenticazione o firma digitale; invio di “file” prodotti da elaborazioni “on line”, etc);

- l’attuazione di una corretta politica delle “password”, degli accessi e degli altri strumenti informatici;
- la predisposizione per iscritto degli incarichi conferiti a collaboratori o consulenti esterni, con l’indicazione del compenso pattuito e delle modalità di pagamento;
- che nessun tipo di pagamento possa esser effettuato in contanti o in natura salvo che per valori esigui e in conformità alla procedura di gestione della piccola cassa;
- la verifica che le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contengano solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione e conservazione di apposito rendiconto;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) debbano porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- che siano individuati in ambito aziendale i dipendenti autorizzati al primo contatto con i soggetti pubblici in caso di verifiche o ispezioni. I dipendenti come sopra individuati informeranno con massima tempestività il proprio Responsabile il quale, a sua volta, darà comunicazione dell’avvio della verifica all’Organo amministrativo.
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di fornire agli organi pubblici procedenti ogni informazione o documento richiesto, garantendo massima trasparenza e collaborazione.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati i verbali.

Nel caso il verbale conclusivo evidenzia criticità, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

- La gestione del contenzioso è affidata a legali esterni con mandato difensivo conferito dall'Organo amministrativo.

Il monitoraggio sull'operato di tali legali è assicurato dall'inoltro di comunicazioni scritte all'esito di ciascuna fase/incombente processuale, in modo che le strutture aziendali competenti possano individuare eventuali anomalie e, se del caso, assumere le informazioni e i provvedimenti conseguenti.

1.3.1 Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie, deve sempre essere assicurato un riscontro della corrispondenza tra la movimentazione che si intende autorizzare e la relativa documentazione, che deve essere poi archiviata onde consentirne la tracciabilità.

I pagamenti e gli incassi devono essere effettuati anche nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione del presente Modello relativa alla prevenzione dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio e dalla normativa di riferimento a proposito della tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, nella gestione dei flussi finanziari è necessario:

- ☐ rispettare il principio di separazione delle funzioni;

- ☐ effettuare pagamenti soltanto su conti che siano intestati a fornitori, partner commerciali o consulenti con i quali siano stati intrattenuti i rapporti che danno origine al pagamento;
- ☐ effettuare pagamenti soltanto previo collaudo della prestazione e verifica della regolarità amministrativa del rapporto in essere;
- ☐ indicare per ogni pagamento la relativa causale;
- ☐ documentare, registrare e verificare ogni pagamento effettuato e incasso ricevuto;
- ☐ archiviare correttamente la documentazione relativa ad ogni pagamento o incasso in modo da consentirne la successiva consultazione.

2. I REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER D.LGS. N. 231/2001.

Tra i reati societari espressamente richiamati dall'art. 25ter del d.lgs. n. 231/2001, quelli dalla cui eventuale commissione potrebbe derivare la responsabilità di YOUS Srl , sono i seguenti:

False comunicazioni sociali(art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Nell'ambito degli illeciti in materia di false comunicazioni sociali, che rappresentano il fulcro dei reati societari, si distinguono le ipotesi base (art. 2621 c.c.), i fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), le ipotesi non punibili per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.) e le ipotesi, più gravi, relative a società quotate (art. 2622 c.c.).

La condotta tipica comune a tutte le ipotesi consiste nella consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo; condotta che deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari.

I reati in esame sono reati propri e richiedono, quindi, che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge. Soggetti attivi sono, infatti, i soli amministratori – soggetti tra i quali rientrano, per effetto della disposizione di cui all'art. 2639 c.c., anche quelli “di fatto” - i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

All'interno della struttura aziendale, è possibile che la trasmissione di informazioni false o l'omessa trasmissione dolosa di alcuni dati sia addebitabile a soggetti diversi. In questi casi, il reato può configurarsi – con il concorso dell'extraneus - laddove il soggetto qualificato condivida consapevolmente il dato falso trasmesso e lo inserisca nella comunicazione sociale.

Ai fini della lieve entità dei fatti in esame si tiene conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Nelle ipotesi di lieve entità rientrano di diritto i fatti di false comunicazioni sociali che riguardino imprese di piccole dimensioni (art. 2621bis c.c.).

La non punibilità per particolare tenuità del fatto è concessa alla luce di una valutazione circa l'entità del danno eventualmente cagionato dai fatti di false comunicazioni sociali alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621ter c.c.).

La fattispecie più grave riguarda invece le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia italiano che di un altro Paese dell'Unione Europea e, pertanto, non interessa la Società (art. 2622 c.c.).

Quanto alla fattispecie di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, si deve rilevare come il D.Lgs. 39/2010 abbia abrogato l'art. 2624 c.c., contestualmente prevedendo all'art. 27 la fattispecie di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale". Tuttavia, il Legislatore non ha previsto un contestuale aggiornamento dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 in conseguenza di tale modifica e, essendo stato mantenuto l'originario richiamo all'articolo 2624 c.c., la fattispecie risulta espunta dall'elenco dei reati presupposto, non dovendo considerarsi idonea a far scattare la responsabilità dell'ente.

Per quanto riguarda la fattispecie di impedito controllo (art. 2625 c.c.), finalità del Legislatore è quella di sanzionare i comportamenti dell'organo amministrativo diretti anche solo ad ostacolare l'esercizio delle attività di controllo rimesse ai soci e al collegio sindacale. In origine, la norma prendeva in considerazione anche l'attività di revisione ma, pure in questo caso, il D.Lgs. 39/2010 ha eliminato tale riferimento dall'art. 2625 c.c. per creare una norma ad hoc. Anche in questo caso, stante il mancato aggiornamento dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, il riferimento all'attività di revisione deve considerarsi non compreso nella disciplina "231".

Quanto alla fattispecie di Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dai soli amministratori e solo fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, bene giuridico che non subisce alcuna lesione nelle operazioni di sua legittima riduzione. La condotta può avvenire sotto forma di restituzione dei conferimenti ai soci o attraverso la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli; condotte che possono rilevare anche se poste in essere in forma simulata.

Per quanto riguarda la fattispecie di illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.) - contravvenzione che può essere commessa solo dagli amministratori – la stessa è posta a protezione dell'integrità del capitale sociale e delle riserve, tutelando i soci e i terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale. La fattispecie si realizza attraverso la distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserva. A tal fine si fa riferimento all'utile di bilancio anziché alla più limitata nozione di utile di esercizio. La condotta può avere ad oggetto anche la ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite. In una prospettiva di patrimonializzazione della tutela penale, il reato è estinto dalla restituzione degli utili e dalla ricostituzione delle riserve entro il termine per l'approvazione del bilancio.

L'art. 2628 c.c., rubricato illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, punisce gli amministratori che effettuano operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Si tratta di divieti posti da norme civilistiche al fine di evitare che gli amministratori dispongano arbitrariamente ed indiscriminatamente di voti sufficienti ad indirizzare la società verso il perseguimento di interessi ulteriori. Tuttavia, per l'integrazione della fattispecie non è sufficiente che tali divieti siano violati, ma è necessario che dalla violazione derivi una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge e, ai fini del Modello, che il fatto sia realizzato nell'interesse o a vantaggio della società.

La fattispecie di Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) punisce la condotta degli amministratori che compiono operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni in danno dei creditori e con violazione delle disposizioni a loro tutela. Anche in questo caso il reato è estinto se il danno è risarcito ai creditori prima del giudizio.

Per quanto riguarda il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.), si punisce la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2391 c.c. in tema

di conflitto di interessi degli amministratori, da cui siano derivati danni alla società o a terzi. La fattispecie non è applicabile ad YOUS Srl in quanto si riferisce alle sole società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e a quelle che siano sottoposte a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

La norma di cui all'art. 2632 c.c. – rubricata “Formazione fittizia del capitale” – è una norma a più fattispecie che delinea un reato proprio a forma vincolata, che può essere commesso da amministratori e soci conferenti che, alternativamente, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni o quote in maniera complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivono reciprocamente azioni o quote, sopravvalutano in misura rilevante beni conferiti in natura, crediti o il patrimonio della società in caso di trasformazione.

La fattispecie di Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) riguarda i soli liquidatori che cagionano danno ai creditori attraverso la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento o dell'accantonamento necessario a soddisfare i creditori.

Il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza in seno all'assemblea attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

La fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. distingue due ipotesi di aggio a seconda del pericolo che viene in considerazione e del corrispondente bene giuridico tutelato: da una parte, il cd. “aggio informativo” avente ad oggetto le condotte di diffusione di notizie false, dall'altra il cd. “aggio manipolativo” che consiste nel compimento di operazioni simulate o altri artifici. Nel primo caso, essendo la fattispecie posta a tutela della stabilità del mercato mobiliare, la condotta deve essere idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Nel secondo, volendosi proteggere la stabilità del sistema bancario, la condotta deve poter incidere in

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. In entrambe i casi si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque e la cui condotta può consistere nel compimento di operazioni simulate o altri artifici.

Il reato di Ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) prevede, quali soggetti attivi, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La norma prevede due ipotesi di reato. La prima si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti e allo stesso fine, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima (art. 2638, co. 1, c.c.).

La seconda ipotesi punisce la condotta dei medesimi soggetti che consapevolmente ostacolano, in qualsiasi forma anche omissiva, l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La fattispecie non riguarda YOUS Srl che non è soggetta al controllo di Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Nel reato proprio di corruzione tra privati, la condotta penalmente rilevante, ai fini del Decreto, consiste nell'offerta, promessa o dazione, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità non dovuti, agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e a chi nell'ambito organizzativo della società esercita diverse funzioni direttive (art. 2635, co. 3, c.c.).

La successiva fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati punisce con pena ridotta la stessa condotta laddove l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635bis c.p.).

Con riferimento a YOUS Srl l'individuazione di possibili processi sensibili non può non tenere conto del fatto che la Società non è quotata né sottoposta a vigilanza. Da ciò consegue che alcuni dei reati richiamati dall'art.25-ter non appaiono pienamente compatibili con l'assetto interno. Si fa riferimento in particolare alle false comunicazioni sociali di società quotate (art. 2622 c.c.), all'omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.) e all'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

2.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. Redazione del bilancio di esercizio e di altre comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale di YOUS Srl;
3. Esercizio del potere di controllo della funzione sindacale;
4. Costituzione e funzionamento delle assemblee;
5. Diffusione di comunicati stampa;
6. Rapporti con soggetti privati finalizzati alla stipulazione di Convenzioni o consulenze, all'acquisizione di nuova clientela e al consolidamento di quella già acquisita, alla cessione o all'acquisto di beni o servizi.

Deve rilevarsi che buona parte dell'attività amministrativa e contabile, ritenute maggiormente a rischio alla luce del suddetto gruppo di reati, viene svolta in regime di outsourcing al di fuori di YOUS Srl

Pertanto, nello svolgimento di tali attività secondo i propri protocolli, la società erogante deve prendere atto e condividere le regole e i principi stabiliti nella Parte Generale del presente Modello per la disciplina delle attività in outsourcing di cui YOUS Srl usufruisce.

2.1.1 STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE

Sebbene all'interno del gruppo dei reati societari vi siano alcuni reati comuni (p.es. l'art. 2637 c.c.) – che possono quindi essere commessi da “chiunque” – nella maggioranza delle ipotesi si tratta, invece, di reati propri che richiedono, quindi, la presenza di un soggetto che rivesta una specifica qualifica soggettiva (amministratore, sindaco, direttore generale, etc.).

Alla luce di queste considerazioni, sono pertanto coinvolti nei processi sensibili indicati nel precedente paragrafo l'Organo amministrativo, i Consiglieri di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i liquidatori.

Si è tuttavia già sottolineata la rilevanza dell'esercizio di fatto dei poteri corrispondenti alla qualifica formale (art. 2639 c.c.) e la possibilità di concorso dell'extraneus nel reato “proprio”.

Risulta pertanto potenzialmente ampliato il numero di soggetti che potrebbero incorrere nella commissione di reati societari: per tale ragione, si è ritenuto opportuno fare riferimento in questa sede anche a tutti i Responsabili di Funzione, al Direttore di Rete, ai Responsabili di Sviluppo e a tutti i soggetti che trasmettono dati che confluiscono nelle comunicazioni sociali nonché a tutti quelli, siano essi apicali o sottoposti, che intrattengono rapporti con altre società private, con specifico riferimento alla corruzione tra privati.

2.2. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO.

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25ter del decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I soggetti preposti alle suddette attività a rischio, attraverso formale delega ai sensi della Parte generale del presente Modello, sono tenuti a:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- rappresentare in tutte le comunicazioni sociali dati veritieri ed effettivamente rappresentativi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di YOUS Srl;
- fornire informazioni veritiere, corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ai soci ed ai terzi;
- consentire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e, in particolare, il controllo sindacale e la revisione contabile;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;

- non restituire conferimenti ai soci, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- non ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non effettuare riduzioni del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- effettuare operazioni idonee a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società solo dopo puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e preventiva acquisizione del parere degli organi di controllo;
- dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle eventuali operazioni di cui ai punti che precedono;
- informare la gestione, incentivazione e sviluppo del personale a criteri oggettivi e strettamente meritocratici;
- effettuare acquisti ai prezzi correnti nel mercato di settore;
- astenersi dalla stipula di contratti che prevedono compensi in favore di intermediari e rappresentanti commerciali privi di un'adeguata giustificazione;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in un contratto, nel tipo di incarico da svolgere e nel servizio/prodotto fornito;
- non offrire o promettere denaro o altra utilità a soggetti privati al fine di cedere con maggiore facilità i servizi che la Società rende;
- non accordare benefici o vantaggi di qualsiasi natura che possano essere assimilati, quanto agli effetti, ad omaggi e regalie;
- segnalare tempestivamente ai superiori e all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta di denaro non giustificata;
- segnalare tempestivamente ai superiori e all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta di regalia contraria alla legge, alla prassi aziendale o al principio di ragionevolezza.

2.3. LE PROCEDURE PREVENTIVE.

Nel caso in cui le attività prese in considerazione dalla presente Sezione della Parte Speciale del Modello siano erogate in regime di outsourcing a favore di YOUS per il lavoro S.r.l, la società erogante deve attenersi ai seguenti principi.

Al fine di impedire la commissione di tali reati nelle menzionate attività si prevede:

- la formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività a rischio a cui sono preposti, nonché per gli amministratori ed il management aziendale;
- la nomina di un responsabile per le attività di gestione della contabilità di YOUS Srl ;
- il rispetto, da parte dei preposti alla gestione della contabilità e dei bilanci, dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati;
- il divieto di emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, di duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero di fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate;
- il divieto di emettere note di credito, laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili;
- il divieto di promettere o erogare partecipazioni al fatturato, benefits o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile;
- l'accesso dell'Organismo di vigilanza alle scritture contabili e la interlocuzione periodica dello stesso con il Collegio sindacale per un confronto sugli aspetti di relativa competenza;
- l'applicabilità delle misure preventive già esposte in tema di prevenzione della corruzione, in quanto compatibili, ai rapporti con terzi privati.

Si distinguono poi le seguenti attività in relazione alle quali si stabiliscono ulteriori e specifici principi validi, come già anticipato, anche nel caso in cui l'attività sia svolta in regime di outsourcing all'esterno della Società o a favore di altre società del Gruppo.

- In relazione all'attività di Formazione e approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni soci YOUS Srl :

L'Amministrazione individua in modo chiaro i dati, le informazioni, la documentazione e gli allegati di supporto che ciascuna funzione deve trasmettere attraverso il proprio Responsabile.

Inoltre, l'Amministrazione definisce i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione da parte delle singole funzioni coinvolte nell'elaborazione del progetto di bilancio.

La trasmissione di dati relativi al bilancio e alle altre comunicazioni soci YOUS Srl , all'interno e all'esterno della Società, viene effettuata attraverso il sistema informatico, ovvero con documentazione cartacea datata e sottoscritta, custodita agli atti della Società, onde consentire la tracciabilità dell'iter amministrativo identificando i soggetti coinvolti.

Ciò premesso, tutte le poste contabili, corredate delle dovute informazioni necessarie per consentirne un controllo, sono comunicate all'Amministrazione. I Responsabili delle strutture aziendali trasmettono i dati e le informazioni destinate a confluire nel bilancio corrette, assicurandone la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Laddove la Società si avvalga dell'opera di consulenti, collaboratori o altri soggetti esterni per la redazione di elaborati, relazioni, valutazioni tecniche o stime economiche, tali atti devono essere forniti dai terzi nel rispetto della tempistica di legge o concordata per iscritto con atto datato e sottoscritto.

In caso di necessità, i consulenti si attivano al fine di ricevere ogni utile chiarimento dalle diverse strutture organizzative, per il tramite dell'Amministrazione.

Una volta elaborata la bozza di bilancio dal consulente esterno, il Responsabile dell'Amministrazione provvede a trasmetterla al Collegio Sindacale e al Revisore esterno, in modo che vengano redatte le rispettive relazioni di accompagnamento.

Il revisore deve consegnare, nel rispetto dei termini di legge, le proprie relazioni accompagnatorie, le valutazioni e le informazioni, nonché le eventuali segnalazioni rivolte all'Organo amministrativo in vista della approvazione della bozza di bilancio.

Il revisore e il Collegio Sindacale intrattengono rapporti secondo quanto previsto dal codice civile e interloquiscono, ogniqualvolta ve ne ravvisino la necessità, con l'Organismo di Vigilanza.

Sussiste il divieto di conferire al revisore incarichi ulteriori rispetto a quello di certificazione del bilancio nonché di attribuire allo stesso cariche sociali all'interno della Società.

□ Rapporti con l'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale e il Revisore

Nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno, l'Amministrazione e il Revisore intrattengono rapporti di collaborazione finalizzati alla comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo.

Ai fini di garantire l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Assemblea, del Collegio Sindacale e del Revisore tutte le notizie e le consultazioni richieste sono indirizzate dall'Assemblea all'Organo amministrativo, che provvede a informare della richiesta l'Organismo di Vigilanza.

Durante lo svolgimento della propria attività, il revisore deve essere posto in condizione di osservare gli standard di riferimento, nonché di accedere a tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale e/o il revisore che, nello svolgimento della propria attività, ravvisino un comportamento censurabile provvedono a informarne senza indugio l'Organismo di Vigilanza e l'Organo amministrativo.

□ Costituzione e funzionamento delle assemblee

La costituzione e il funzionamento dell'assemblea seguono le previsioni contenute nel Codice civile e nello Statuto sociale, con particolare riguardo:

- al momento di convocazione;
- all'apertura dei lavori assembleari e alla costituzione dell'assemblea, con la verifica, da parte del Presidente, della regolarità della costituzione;
- alla discussione, in relazione al diritto di informazione dei soci e al corretto svolgimento della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno; - alla votazione, con riferimento alle modalità di accertamento del diritto di voto, di votazione e di proclamazione delle deliberazioni; - alla chiusura dei lavori e alla verbalizzazione.

□ Diffusione di comunicati stampa

Nel caso in cui il comunicato possa avere una ripercussione anche indiretta sul prezzo di strumenti finanziari, il testo viene predisposto dall'Amministrazione, al fine di garantire la più completa e trasparente informazione, e viene sottoposto al vaglio dell'Organo amministrativo, unico soggetto autorizzato a diffonderlo.

□ Approvvigionamento di beni e servizi da soggetti esterni

La Società ricorre a fornitori esterni per quanto riguarda beni, servizi, prodotti, software, piattaforme informatiche ed infrastrutture. La qualità di tali forniture incide sulla qualità finale dei servizi erogati.

Tale attività di approvvigionamento, che può essere svolta in regime di outsourcing all'esterno della Società, richiede:

- ☐ il rispetto delle prescrizioni e dei livelli di qualità indicati nel Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità;
- ☐ la preventiva definizione dei beni e servizi da acquistare attraverso l'emissione di ordini e specifiche di fornitura;
- ☐ la valutazione dei fornitori attraverso l'accertamento delle competenze possedute rispetto alle necessità della Società;
- ☐ lo sviluppo e l'emissione degli ordini di pagamento nonché la loro approvazione prima dell'inoltro ai fornitori;
- ☐ il controllo e il collaudo del prodotto fornito e della sua rispondenza alle specifiche.

Nello svolgimento di tali attività è pertanto fatto obbligo di:

- ☐ instaurare con i fornitori un rapporto di fiducia e collaborazione;
- ☐ tenere conto di tutti gli elementi (quali prezzo, errori, ritardi ecc.) che consentano una valutazione complessiva della fornitura, senza limitarsi al solo rapporto qualità/prezzo;
- ☐ effettuare una costante attività di monitoraggio delle prestazioni fornite dall'esterno;
- ☐ tenere un elenco dei fornitori qualificati;
- ☐ effettuare valutazioni periodiche delle forniture sulla base dell'attività di monitoraggio svolta;
- ☐ verificare la corrispondenza del prodotto o servizio fornito alle specifiche della Società, tenendo traccia dei risultati di tali controlli;
- ☐ effettuare un controllo sia materiale (numero pezzi, peso, conformità, ecc.), sia funzionale dei prodotti approvvigionati;

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

- ☐ effettuare un accertamento della documentazione emessa dai fornitori ad evidenza dei controlli effettuati all'origine;
- ☐ registrare i controlli effettuati e gli esiti degli stessi;
- ☐ procedere all'immagazzinamento dei prodotti forniti solo all'esito del superamento dei controlli previsti.

3. I REATI INFORMATICI EX ART. 24-BIS D. LGS. N. 231/2001.

I reati di falso in documenti informatici e gli altri reati informatici espressamente richiamati dall'art. 24 bis del d.lgs. n. 231/2001, dalla cui eventuale commissione può derivare la responsabilità di YOUS Srl , sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art.478 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.481 c.p.); Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.); Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.); Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.); Falsità in scrittura privata (art.485 c.p.); Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art.486 c.p.); Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art.487 c.p.); Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art.488 c.p.); Uso di atto falso (art.489 c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art.490 c.p.).

Nonché: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635

bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

I reati di cui all'art.24-bis comprendono varie forme di aggressione a “sistemi informatici” o “dati informatici”.

Per “sistema informatico” si intende ogni dispositivo elettronico che, essendo dotato di software, funziona attraverso l’elaborazione dei dati: in particolare, “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati”. In tale categoria rientrano, ad esempio, i telefoni cellulari, i computer palmari o i dispositivi elettronici inseriti in impianti per la produzione industriale.

Per “dato informatico”, si intendono sia i dati sia i programmi: in particolare, “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”.

È bene sottolineare che, ai fini della responsabilità ex D. Lgs.231/2001, i reati informatici in esame vengono in rilievo qualora l’aggressione sia diretta verso sistemi o dati di terzi poiché solo in tale caso potrà riscontrarsi un interesse o vantaggio della Società, potendo venire a colpire entità rispetto alle quali potrebbe essere vantaggiosa l’acquisizione o l’alterazione di informazioni, ovvero l’interferenza sul funzionamento del sistema.

Tuttavia, anche le misure adottate dalla Società e volte a tutelare i propri sistemi e dati, nonché i principi di comportamento dettati ai propri dipendenti, possono risultare in concreto idonee a scongiurare condotte illecite nei confronti di terzi.

La categoria dei “reati informatici” presi in considerazione dall’art. 24-bis comprende i reati informatici in senso stretto e le falsità connesse a documenti informatici (art. 491bis c.p.). Fattispecie ulteriore è quella di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinqies c.p.).

I reati informatici in senso stretto sono posti a presidio di beni giuridici quali l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità dei segreti, l’integrità di dati o sistemi.

Tra questi rientrano le condotte di accesso abusivo che possono riguardare sia l’accesso ad un sistema collegato alla rete (internet o intranet aziendale) per il quale non si possiede l’autorizzazione, sia l’accesso ad una rete per finalità diverse da quelle ricomprese nell’autorizzazione. Tali reati sono normalmente funzionali alla commissione di illeciti ulteriori.

Il reato di accesso abusivo è astrattamente ipotizzabile laddove i dipendenti, nell’uso di una rete aziendale, accedano a un’area del server per la quale non sono autorizzati, ad esempio sottraendo le credenziali di un collega.

Nonostante l’accesso abusivo sia punito a prescindere, normalmente allo stesso segue un danneggiamento del sistema. Ciò poiché, nella generalità dei casi, i sistemi informatici o telematici sono protetti da misure di sicurezza e password e appare improbabile che l’accesso prescindendo dalla rimozione di tali misure attraverso, ad esempio, l’alterazione di password o altre forzature del sistema. L’alterazione di un sistema informatico o telematico consiste nella modifica di una componente hardware o software che ne impedisca il funzionamento, anche in modo parziale.

Il danneggiamento può avere ad oggetto anche dati e programmi informatici e può essere causato, ad esempio, dalla diffusione di virus o anche da un uso improprio dei programmi e dei comandi del sistema.

Le condotte che integrano i reati di cui alla presente Sezione del Modello possono avere ad oggetto sia materiale ed informazioni della Società sia di proprietà di un cliente o fornitore.

L'art. 24bis individua tra le fattispecie delittuose in esame anche la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Da ciò consegue la necessità di utilizzare password che non siano facilmente intuibili da chiunque.

La fattispecie di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - di comune verifica rispetto alla rete internet e ai server di posta - potrebbe ricorrere anche in relazione a una rete informatica aziendale nel caso in cui l'utente dovesse cagionare un rallentamento o il vero e proprio blocco della rete informatica, ad esempio mediante l'installazione di un software per la trasmissione di dati che esulano dallo scopo del sistema informatico.

La fattispecie di intercettazione di dati può realizzarsi con una condotta di accesso fisico alla struttura tecnologica e, ad esempio, il collegamento di una sonda alla centrale telefonica, ovvero attraverso l'impiego di software, chiamati spyware, programmi in grado di copiare i dati digitati su una tastiera consentendo l'acquisizione di password o informazioni nel momento in cui le stesse vengono digitate, ovvero di verificare i siti web visitati, le email inviate, le informazioni memorizzate sulle memorie di massa.

Venendo ai delitti che si consumano attraverso l'uso di sistemi informatici, devono essere menzionate le falsità aventi ad oggetto documenti informatici, in considerazione dell'equiparazione operata dall'art. 491-bis c.p..

Infine, viene in rilievo la fattispecie di frode informatica nei servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), assimilata alla falsificazione di firme olografe. Tuttavia, tale ipotesi delittuosa non assume rilevanza nel contesto aziendale in esame dal momento che la Società non pone in essere attività certificativa del tipo menzionato.

3.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Per quel che concerne l'eventualità della commissione all'interno di YOUS Srl di alcuno dei reati di cui all'art. 24bis d.lgs. n. 231/2001, le aree di attività considerate più specificatamente a rischio sono ritenute le seguenti:

- A) tutto il processo di funzionamento dei sistemi informatici;
- B) le pratiche per ottenere finanziamenti, stipulare convenzioni, gestire gli adempimenti relativi alla formazione professionale, rinnovare o mantenere autorizzazioni e in generale la gestione dei flussi informativi elettronici con la P.A.;
- C) l'utilizzo di software e banche dati anche di soggetti terzi;
- D) la gestione dei contenuti del sito internet della Società.

3.2. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO.

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.24 bis del decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) connettere ai sistemi informatici della Società apparecchiature periferiche, installare software o modificare quelli esistenti senza la preventiva autorizzazione del soggetto Responsabile;
- 4) falsificare, modificare o comunque alterare materiali ed informazioni di proprietà di un cliente o fornitore di cui la Società abbia la disponibilità.

I soggetti preposti alle suddette attività a rischio, attraverso formale delega ai sensi della Parte generale del presente Modello, sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo ed osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dei documenti e dei sistemi informatici;
- rappresentare sempre all'interno di tali documenti informatici dati veritieri;
- non diffondere né condividere le password di accesso ai database ed ai sistemi informatici interni.

3.3. LE PROCEDURE PREVENTIVE.

Al fine di impedire la commissione di tali reati nelle menzionate attività si prevede:

- che venga garantita l'integrità dei dati, la privacy, la riservatezza, la sicurezza e la funzionalità dei sistemi informatici (anche di singole apparecchiature) nonché che venga assicurata una loro adeguata protezione, anche attraverso la predisposizione di un meccanismo di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti della Società mediante l'utilizzo di credenziali (login) e monitorando i tentativi di accesso al sistema;
- la formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività a rischio a cui sono preposti, nonché per gli amministratori ed il management aziendale;
- il rispetto da parte dei preposti dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati nei documenti informatici;
- che venga impedita l'acquisizione o diffusione di materiale illegale o con contenuti offensivi;
- l'individuazione espressa dei soggetti abilitati all'accesso dei database e la dotazione di password ed username personali, così garantendo la tracciabilità degli accessi;

- che venga protetto ogni sistema informatico societario dal rischio di un'illecita installazione di dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;
- che i sistemi informatici aziendali siano dotati di adeguati software firewall e antivirus;
- che nelle attività di ricezione, installazione, diffusione, vengano utilizzati solo software protetti da copyright;
- che l'amministratore dei sistemi informativi di YOUS Srl , in collaborazione con la software house esterna, verifichi all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

In particolare, per quanto riguarda la gestione del database aziendale, YOUS Srl si impegna a:

- restituire al cliente o lavoratore il materiale e le informazioni di sua proprietà al termine del servizio;
- conservare in condizioni adeguate materiali ed informazioni del cliente o lavoratore al fine di evitare danneggiamenti, alterazioni o perdite;
- segnalare al cliente o al lavoratore qualsiasi anomalia sui dati e servizi caricati;
- dotare i propri sistemi informatici di software firewall e antivirus;
- proteggere i collegamenti wireless alla rete internet attraverso l'impostazione di una chiave d'accesso.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione si consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche in assenza di esplicita richiesta dell'interessato.

È fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei programmi informatici utilizzati da YOUS Srl per la gestione della contabilità, se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

È fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.

I divieti e i principi indicati nella presente Sezione della Parte Speciale del Modello devono considerarsi validi anche rispetto all'attività che i dipendenti della Società prestano attraverso l'utilizzo di postazioni o di strumenti informatici collocati al di fuori delle sedi sociali.

Per quanto riguarda le attività prestate in regime di outsourcing valgono le regole stabilite nella Parte Generale del Modello.

4. I reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies.

In seguito alle recenti novità introdotte in materia di sicurezza sul lavoro la YOUS Srl ha proceduto all'adeguamento delle proprie regolamentazioni interne ai sensi di quanto statuito nel d.lgs. n. 81/2008.

Pur non esistendo tra le attività della YOUS Srl alcuna attività realmente a rischio commissione di uno dei due reati per i quali l'art. 300 del d.lgs. n. 81/2008 ha introdotto la responsabilità da reato degli enti nell'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001, si è ritenuto ugualmente opportuno prevedere nel presente Modello anche delle procedure volte al loro impedimento.

Si ritiene, difatti, che tramite questo ulteriore accorgimento, il livello di sicurezza per i dipendenti di YOUS Srl sia destinato a mantenersi sempre su standard costantemente elevati.

I reati per i quali è prevista l'eventuale responsabilità di YOUS Srl in suddetta materia sono i seguenti: Omicidio colposo (art.589 c.p.) e Lesioni personali colpose (art.590 c.p.).

A differenza degli altri reati-presupposto, tutti di matrice dolosa, i delitti di cui all'art.25-septies sono colposi. A tal fine, si deve precisare – in termini generali - che il reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto dall'agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Per quanto riguarda l'omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la fattispecie sanziona colui che cagiona, a causa di una condotta omissiva o commissiva, comunque colposa, la morte di una persona.

Per quanto riguarda invece le lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3 c.p., il delitto è configurabile ogniqualvolta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comporti l'insorgere di una patologia e non l'evento morte.

In entrambe le ipotesi, la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro è subordinata alla sussistenza di un rapporto causale tra l'evento e la condotta attiva od omissiva del datore di lavoratore medesimo. Nella maggioranza dei casi, si tratterà di una condotta omissiva concretata dalla omessa adozione delle prescritte misure di tutela dell'integrità e della salute dei lavoratori, con le conseguenti maggiori difficoltà in punto di accertamento del nesso causale.

Tali delitti sono aggravati laddove il fatto sia commesso con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: ciò può verificarsi sia nel caso di violazione di specifiche disposizioni di settore (nel qual caso, il delitto concorrerà con quello previsto dalla normativa specifica); sia nel caso di omessa adozione di misure o accorgimenti per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. A tale proposito, si precisa che, in base all'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure volte alla tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori in considerazione delle specifiche caratteristiche del lavoro in concreto svolto. Ciò al fine di eliminare qualsiasi situazione di pericolo da cui possa derivare l'evento dannoso per i lavoratori: il datore di lavoro è, infatti, considerato destinatario di un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della

personalità morale dei prestatori di lavoro - oltre che titolare dei doveri di prevenzione in materia di sicurezza.

Ai fini della comprensione della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. occorre inoltre chiarire come l'infortunio sul lavoro sia quello occorso in occasione di lavoro, ossia ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa. Limite alla responsabilità del datore di lavoro è rappresentato dal comportamento anormale del lavoratore nello svolgimento della sua attività abituale.

In considerazione di quanto sin qui rappresentato, il reato di omicidio colposo aggravato, di cui all'art. 589 c.p., sarà pertanto configurabile ogniqualvolta si verifichi il decesso del lavoratore in conseguenza dell'infortunio occorso sul lavoro, ovvero della malattia professionale contratta. Se la malattia professionale comporta la sola patologia, senza l'evento morte, sarà invece integrata la fattispecie di cui all'art. 590 c.p.

4.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Nonostante YOUS Srl non svolga attività realmente a rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale rischio può astrattamente e collateralmente riguardare lo svolgimento di tutte le attività lavorative da parte dei dipendenti. Potenzialmente, infatti, ogni violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, da cui scaturisse una lesione per il lavoratore, potrebbe comportare per l'Ente la responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia, volendo mantenere un approccio orientato alle attività in concreto svolte, le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai delitti in materia di sicurezza sul lavoro sono ritenute le seguenti:

1. Organizzazione aziendale;
2. Redazione Documento di valutazione rischi;

3. Informazione;
4. Formazione del personale;
5. Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

La Società, indipendentemente dal livello di inquadramento aziendale dei propri dipendenti, promuove e garantisce il coordinamento tra tutti i soggetti che esercitano attività a rischio e tra quelli preposti alla tutela della sicurezza.

I dipendenti della Società, insieme con quest'ultima, sono responsabilizzati rispetto alla tutela della salute e sicurezza personale e di quella di coloro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni.

In particolare, i dipendenti della Società sono tenuti:

- a osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- a utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- a segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

4.2. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E LE PROCEDURE PREVENTIVE.

Nell'espletamento delle attività, la Società richiede che siano rispettati i seguenti principi:

- ☐ impegno alla prevenzione e al continuo miglioramento;
- ☐ responsabilizzazione e coinvolgimento dell'intera gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo le rispettive attribuzioni e competenze;
- ☐ stanziamento delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro;
- ☐ monitoraggio degli infortuni al fine di garantire il rispetto della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro e il miglioramento dei presidi in materia.

Il datore di lavoro nelle vesti dell'Organo amministrativo di YOUS Srl è tenuto

a:

- prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici;
- garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che esponano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento;
- redigere il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008, al cui interno deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati e le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

Inoltre, il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato è tenuto a:

- fornire per iscritto a ciascun lavoratore all'atto dell'assunzione un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte da YOUS Srl , nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- garantire che i lavoratori ed il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere inviata annualmente all'Odv.

● Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

- A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. n. 81 del 2008.

Tutti coloro che, in base al Documento di valutazione dei rischi, entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

- In ogni caso, tutti i soggetti preposti attraverso formale delega conferita ai sensi del § 4 della Parte generale del presente Modello ad attività considerate a rischio, sono tenuti a rispettare le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Il sistema adottato da YOUS Srl garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente Sezione richiama integralmente quanto previsto dalla documentazione aziendale in materia (procedure, istruzioni operative e documenti di valutazione dei rischi).

Resta inteso l'obbligo informativo gravante sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza rispetto a tutte le attività di competenza.

5. I reati contro il patrimonio di cui all'art. 25 octies.

Tra i reati elencati dall'art. 25octies, quelli ritenuti a rischio commissione in base al tipo di attività svolte da YOUS Srl sono i delitti di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio, di cui agli artt. 648, 648bis, 648ter e 648ter.1 c.p.

L'art. 25octies del Decreto è stato introdotto con D.Lgs. 231/2007, che ha recepito le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE ed è stato successivamente modificato ad opera della L. n. 186/2014 e del D.Lgs. 90/2017. La norma in esame ha esteso il catalogo dei reati presupposto alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio. Tali delitti sono connessi alla circolazione e al reimpiego di cose o capitali di provenienza illecita, rappresentando quindi forme di criminalità "di secondo livello" (in quanto postulano l'avvenuta commissione di illeciti penali).

Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto specifici obblighi di prevenzione individuando i soggetti destinatari che, essendo considerati "a rischio" in quanto possibile veicolo di

attività di riciclaggio di beni o proventi di attività illecite, sono tenuti all'espletamento di una serie di attività di verifica e informative, la cui violazione viene sanzionata.

YOUS Srl non rientra tra i destinatari del D.Lgs. 231/2007. Il rischio relativo alla commissione dei reati in esame è, pertanto, limitato alle attività di utilizzo a vario titolo di beni o proventi di attività criminose quali, ad esempio, l'acquisto di beni provenienti da furto; l'impiego in attività economico-finanziarie di denaro o altre utilità frutto di illeciti.

YOUS Srl è comunque tenuta al rispetto delle limitazioni all'uso del contante di cui alla normativa vigente.

Il delitto di autoriciclaggio è stato introdotto all'interno dell'art. 25octies del Decreto ad opera dell'art. 3, comma 5 della L. 186/2014. La principale caratteristica di tale fattispecie incriminatrice, rispetto alle altre previste dall'articolo in esame, è che ad essere punita è la condotta di reimpiego dei proventi del reato presupposto da parte del medesimo soggetto che ha commesso o ha concorso alla realizzazione del reato stesso, derogando così alla regola generale in base alla quale il post factum non sarebbe punibile. Sono escluse dal delitto di autoriciclaggio le condotte attraverso le quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente, si ritiene che l'autore del reato presupposto e quello del reato di autoriciclaggio debbano essere la stessa persona; dubbi interpretativi sorgono inoltre circa la configurabilità della causa di non punibilità legata alla "mera utilizzazione o al godimento personale" in capo alla Società, con la conseguenza che ogni reimpiego da parte dell'autore del reato-presupposto potrebbe dare luogo alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

5.1. Le Attività a rischio.

Le attività considerate a rischio commissione di questi reati sono le seguenti:

- A) le attività di tesoreria e finanziaria (gestione delle entrate e delle uscite);
- B) i rapporti commerciali con i terzi per l'acquisto di beni o servizi;
- C) la corretta gestione degli adempimenti fiscali.

5.2. Le regole di comportamento.

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Agli stessi soggetti è fatto, invece, obbligo di:

- rispettare le norme di legge, le procedure e i protocolli aziendali, anche nella gestione anagrafica di fornitori, clienti e partner commerciali;
- comportarsi in modo corretto e trasparente;
- astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali o comunque coinvolti in fatti di riciclaggio, di usura, nel traffico di droga o che vi sia notizia siano sospettati di farlo;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- registrare e documentare le operazioni attribuendo sempre una causale espressa;
- disciplinare contrattualmente i rapporti con fornitori e partner commerciali o finanziari;
- adempiere correttamente a tutte le obbligazioni fiscali;
- assicurare, per quanto possibile, la tracciabilità della provvista degli investimenti effettuati.

Nello svolgimento delle attività – anche rispetto a quelle di cui la Società beneficia in regime di outsourcing - è poi previsto:

- che si proceda all'emissione di fatture attive, solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e nei confronti dei soggetti beneficiari;
- che prima dei pagamenti e dell'emissione di fatture passive, sia svolto un controllo circa l'effettiva ricezione della fornitura dei beni o dei servizi;
- che l'esecuzione dei pagamenti sia procedimentalizzata, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- che sia svolto un controllo su fornitori e controparti contrattuali circa il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e affidabilità;
- che le decisioni in materia di investimenti, acquisti e vendite siano assunte nel rispetto del sistema dei poteri e delle deleghe esistenti;
- che la Società conservi adeguatamente la documentazione fiscale (fatture attive e passive, schede contabili, libri giornale, libri IVA, etc.) in modo da consentirne in ogni momento la consultazione;
- che l'Amministrazione Delegata verifichi la puntuale esecuzione dei versamenti delle imposte alle scadenze stabilite dalla normativa vigente.

5.3 Le procedure preventive

Per quel che concerne il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio è previsto che le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, avvengano nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

È comunque vietato:

- eseguire pagamenti in contanti per ammontare superiore a quello consentito dalla normativa;
- violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;

- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non riconducibili all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- acquistare beni o servizi a prezzi manifestamente irragionevoli;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami d'azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- dare corso ad operazioni nel caso in cui emergano indicatori di anomalia relativi, ad esempio:
 - alla comunicazione e veridicità delle informazioni richieste dalla Società;
 - all'effettuazione, da parte dell'interlocutore, di operazioni in contanti di ammontare significativo ovvero con modalità inusuali - alla residenza e/o operatività dell'interlocutore in paesi o territori a rischio;
 - all'estraneità dell'operazione rispetto all'oggetto sociale dell'impresa.

Tali principi trovano attuazione anche con riguardo ad eventuali transazioni che vedano come beneficiari soggetti stranieri, sussistendo il divieto di avere rapporti con soggetti che siano costituiti o comunque operino in Paesi black list.

Per quel che riguarda il delitto di ricettazione è vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

6. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I reati in materia di violazione del diritto d'autore espressamente richiamati dall'art. 25novies del D.lgs. n. 231/2001, dalla cui eventuale commissione può derivare la responsabilità di YOUS Srl , sono i seguenti:

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 1° comma, lett. a) bis L. 22 aprile 1941, n. 633; 171, 3° comma; 171bis; 171ter; 171septies; 171octies; 174quinquies, L. cit.).

I reati in esame puniscono tutte le possibili forme di violazione del diritto d'autore e, con riferimento alle attività svolte dalla Società, appronta una specifica tutela ai software – per la cui definizione si rinvia alla Sezione della Parte Speciale del presente Modello relativa ai reati informatici – e alle banche dati, da intendersi come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. La tutela delle banche-dati non si estende al loro contenuto, lasciando impregiudicati gli eventuali diritti connessi.

L'art. 171bis della L. 633/1941 punisce chiunque:

- 1) abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
- 2) consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- 3) al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati

in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64quiquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca-dati.

Il rischio connesso alla verifica del delitto in esame riguarda, ad esempio, la detenzione e l'utilizzo di software illecitamente riprodotti nonché il loro utilizzo in maniera non conforme alla licenza d'uso: è il caso dell'utilizzo, ad esempio presso le postazioni computer della sede aziendale, di programmi informatici falsi, ossia privi di regolare licenza d'uso, o dell'utilizzo su più postazioni pc del medesimo programma la cui licenza d'uso, acquisita legittimamente, è valida per un'unica postazione pc.

6.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono ritenute le seguenti:

- gestione dell'acquisto e dell'aggiornamento delle licenze d'uso per i programmi per elaboratore (software gestionali applicativi, sistemi operativi, sistemi di posta elettronica, di fogli di calcolo, di scrittura);
- utilizzo di software e banche dati.

6.2. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO.

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 novies del decreto);

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) ricevere, diffondere o utilizzare software in violazione della normativa sul copyright;

4) eludere o forzare in qualsiasi modo sistemi di controllo, sistemi informatici o sistemi di protezione;

5) porre in essere qualsiasi operazione finalizzata a compromettere l'integrità dei dati, la funzionalità o le prestazioni di sistemi informatici;

6) connettere ai sistemi informatici della Società computer e periferiche o installare software senza la preventiva autorizzazione del soggetto responsabile;

7) installare prodotti software in violazione della licenza d'uso;

8) inserire nei sistemi informatici aziendali materiale coperto da diritto d'autore senza la preventiva autorizzazione del responsabile.

I soggetti preposti alle suddette attività a rischio, attraverso formale delega ai sensi del § 4 della Parte generale del presente Modello, sono tenuti a:

- non duplicare, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- non consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- non riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati, al fine di trarne profitto;

- non duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

6.3. LE PROCEDURE PREVENTIVE.

Al fine di impedire la commissione di tali reati nelle menzionate attività si prevede:

- che ogni postazione di lavoro sia dotata di una singola licenza;
- che la data di scadenza della licenza venga segnalata con un anticipo congruo onde consentirne il tempestivo rinnovo.

7. I REATI AMBIENTALI

I reati ambientali espressamente richiamati dall'art. 25undecies del d.lgs. n. 231/2001, dalla cui eventuale commissione può derivare la responsabilità di YOUS Srl, sono i seguenti:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); Reati in materia di inquinamento del suolo o delle acque (art. 257 D.Lgs. 152/2006); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006); Sanzioni in

materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis D.Lgs. 152/2006).

L'art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001 comprende un'ulteriore serie di reati dai quali, tuttavia, non si ritiene possa derivare la responsabilità di YOUS Srl e, in particolare, le fattispecie di: Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.); Sanzioni penale in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, D.Lgs. 152/2006); Violazioni in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279, D.Lgs. 152/2006); Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 6, 3-bis, L. 150/1992); Violazioni in materia di impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, L. 549/1993); Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 202/2007); Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 202/2007).

7.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati ambientali sono ritenute le seguenti:

- qualificazione dei rifiuti da smaltire e conseguente redazione del certificato di analisi degli stessi, che venga effettuata in collaborazione con l'analista dei rifiuti;
- gestione dei rifiuti, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti speciali (es. apparecchiature elettroniche) o di rifiuti pericolosi (es. toner esausti).

7.2. PROCEDURE PREVENTIVE E REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Al fine di impedire la commissione di tali reati nelle menzionate attività si prevede che sia individuato il soggetto aziendale che si occupa degli adempimenti operativi in materia di rifiuti, che si interfaccia con l'analista per la qualificazione e quantificazione degli stessi, nonché con il trasportatore.

I soggetti preposti alle attività a rischio attraverso formale delega sono tenuti a:

- assicurare che la classificazione dei rifiuti elaborata da YOUS Srl corrisponda al vero;
- vigilare sull'adeguatezza delle procedure interne adottate;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale comportamento difforme rispetto alle procedure interne adottate.

8. L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'impiego di cittadini stranieri irregolari è espressamente richiamato dall'art. 25duodecies del d.lgs. n. 231/2001 introdotto con il D. Lgs. 109/2012 e fa riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5, D.Lgs. n.286/1998 e 22, comma 12bis, D.Lgs. n.286/1998.

Alla luce dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che la prima delle due fattispecie menzionate non sia da considerare a rischio. L'analisi di cui alla presente Sezione della Parte Speciale del Modello sarà, pertanto, rivolta alla sola seconda fattispecie.

Si tratta innanzitutto di un reato proprio, poiché il soggetto attivo può essere esclusivamente colui che riveste la qualifica di datore di lavoro: tale nozione si ricava dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che fa riferimento al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La disposizione punisce il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze lavoratori stranieri alternativamente:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- il cui permesso sia stato revocato o annullato.

Tale fattispecie può costituire reato presupposto della responsabilità dell'ente soltanto laddove il delitto sia commesso nella forma aggravata, ossia laddove i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento. Tali condizioni sussistono ove i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, siano minori in età non lavorativa o siano posti in situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sotto il profilo soggettivo, il delitto è punibile solo a titolo di dolo: si richiede, infatti, che il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto che il lavoratore occupato sia privo dei requisiti richiesti per la sua permanenza nel territorio italiano. Al contrario, non rilevano le ipotesi in cui, per negligenza ed imperizia, il datore di lavoro ometta di accertare la regolarità dei documenti del soggetto straniero, prima di adibirlo al lavoro.

La norma incriminatrice fa riferimento a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non abbiano un permesso di soggiorno e non soltanto ai lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

8.1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione a tale reato sono ritenute le seguenti:

- assunzione e selezione del personale dipendente e affidamento del lavoro, anche di fatto, a soggetti terzi.

8.2. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E LE PROCEDURE PREVENTIVE

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 duodecies del decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di impedire la commissione di tale reato nelle menzionate attività si prevede:

- che all'atto dell'assunzione di soggetti stranieri, per i quali sia richiesto, ai fini della permanenza sul territorio italiano, il permesso di soggiorno, venga domandata ed acquisita copia dello stesso permesso, che deve essere esibito in originale;
- che nella stessa sede, l'interessato dichiari per iscritto di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, o per il quale sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo (in questa ipotesi esibendo in originale e allegando in copia tale ultima richiesta).

5. I reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies.

L'art. 25quinquiesdecies del Decreto è stato introdotto con D.L. 124/2019, poi convertito dalla L. 157/2019, che ha attuato le disposizioni di cui alla direttiva 2017/1371 UE (cd. "Direttiva PIF). La norma in esame ha esteso il catalogo dei reati presupposto alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Talidelitti sono connessi alla tenuta della contabilità, al sistema di fatturazione e agli adempimenti fiscali (oltre a poter costituire reato presupposto ai fini dell'ulteriore delitto di autoriciclaggio).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punisce le condotte aventi ad oggetto l'utilizzo di tali documenti nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò può conseguire alla registrazione di elementi passivi fittizi - poi utilizzati nelle predette dichiarazioni - mediante contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti come, ad esempio, nel caso di inserimento in contabilità di una fattura avente ad oggetto costi mai sostenuti (inesistenza oggettiva) ovvero con controparte inesistente quale una cd. società cartiera o con soggetto diverso da quello effettivo (inesistenza soggettiva).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici concerne la presentazione delle predette dichiarazioni annuali sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili: falsità ottenuta avvalendosi di mezzi fraudolenti quali, ad esempio, l'applicazione di regimi e normative fiscali di favore in realtà non applicabili nel caso specifico.

Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti riguarda le condotte di semplice emissione o rilascio di simili fatture o documenti, senza necessità che queste siano utilizzate nelle dichiarazioni annuali presentate dalla Società. Tale fattispecie potrebbe ricorrere, ad esempio, nel caso emissione di fattura da parte della Società per la vendita di un servizio; vendita inesistente sotto il profilo oggettivo o soggettivo.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili sanziona l'impedimento nella ricostruzione dei redditi o del volume di affari realizzato attraverso le condotte di occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o di altri documenti la cui conservazione è obbligatoria. Tale fattispecie potrebbe essere integrata, ad esempio, dalla distruzione o occultamento del libro giornale e delle fatture.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ha ad oggetto le operazioni di alienazione simulata e gli altri atti fraudolenti, su beni aziendali o altrui, pregiudizievoli della procedura di riscossione: è il caso, ad esempio, di operazioni societarie - come scissioni, fusioni e cessioni simulate di ramo d'azienda – da cui derivi la riduzione delle possibilità di recupero della pretesa fiscale.

I delitti menzionati richiedono, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico del fine di evadere le imposte, di consentire a terzi l'evasione delle imposte o di sottrarsi al loro pagamento. Pertanto, ai fini della configurazione di tali fattispecie, è necessario accertare che l'azione o omissione posta in essere tendesse sin dall'inizio al conseguimento di tale risultato. Sul punto, la giurisprudenza ha elaborato un'ampia casistica di elementi da cui desumere la prova del dolo specifico quali, tra gli altri, l'entità del superamento delle soglie dimensionali la mancata collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, il rilascio di apposite deleghe da parte dell'amministratore già indagato, la macroscopica illegalità dell'attività e la sua consapevolezza da parte dell'amministratore ecc.

5.1. Le Attività a rischio.

Le attività considerate a rischio commissione di questi reati sono le seguenti:

- A) i rapporti commerciali con i terzi che abbiano ad oggetto beni o servizi e, in particolare, le procedure di acquisto, vendita, gestione e valutazione dei fornitori, valutazione dell'affidabilità dei clienti nonché eventi e sponsorizzazioni;
- B) l'affidamento di consulenze;
- C) le fatturazioni nei rapporti infragruppo;
- D) la elaborazione, gestione e archiviazione dei documenti contabili (ad esempio fatture, note di cassa, rimborsi spesa);
- E) la formazione del bilancio;
- F) corretta gestione degli adempimenti fiscali;
- G) l'esecuzione di operazioni societarie straordinarie.

5.2. Le regole di comportamento.

È fatto espresso divieto ai vertici ed ai dipendenti di YOUS Srl preposti alle suddette attività a rischio di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 quinquiesdecies del decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Agli stessi soggetti è fatto, invece, obbligo di:

- ☐ rispettare le norme di legge, i protocolli e le procedure aziendali quali, in particolare, Gestione Acquisti, Gestione Documenti, Gestione Approvvigionamento e Valutazione Fornitori, Richiesta Affidabilità Cliente, Vendita Servizio di Somministrazione, Processo di Vendita, Prima Nota Cassa, Rimborsi Spese, Eventi e Sponsorizzazioni;
- ☐ comportarsi secondo correttezza, trasparenza e collaborazione;
- ☐ astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali o coinvolti in fatti di evasione o che siano comunque sospettati di farlo;
- ☐ effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- ☐ registrare e documentare le operazioni, attribuendo loro sempre una causale espressa;
- ☐ tenere la documentazione contabile in modo da consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari;
- ☐ condizionare l'attività di fatturazione all'accertamento della corrispondenza tra documentazione contabile e operazione sottostante;

- ☐ disciplinare contrattualmente i rapporti con fornitori, partner commerciali o finanziari e consulenti;
- ☐ adempiere correttamente a tutte le obbligazioni fiscali.

Nello svolgimento delle attività a rischio è poi previsto:

- che sia sempre valorizzato, per quanto possibile, il principio di separazione delle funzioni;
- che, nell'emissione di fatture attive, sia svolto un controllo circa l'effettuazione della prestazione nei confronti del soggetto beneficiario;
- che, nell'emissione di fatture passive, sia svolto un controllo circa l'effettiva ricezione della fornitura di beni o di servizi;
- che sia svolto un controllo su fornitori e controparti contrattuali circa il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e affidabilità;
- che la Società conservi adeguatamente la documentazione fiscale (fatture attive e passive, schede contabili, libri giornale, libri IVA, etc.) in modo da consentirne in ogni momento la consultazione;
- che le attività a rischio siano oggetto di monitoraggio continuo;
- che l'Amministrazione Delegata verifichi la puntuale esecuzione dei versamenti delle imposte alle scadenze stabilite dalla normativa vigente;
- che nella predisposizione del bilancio siano rispettate le disposizioni di legge in materia contenute nel Codice civile;
- che le eventuali operazioni societarie siano ispirate a reali esigenze aziendali e precedute da una fase di studio che ne valuti l'opportunità e le modalità concrete.

5.3 Le procedure preventive

Per quel che concerne l'attività di gestione degli acquisti e delle vendite (ivi compresa la gestione di fornitori e clienti):

- ☐ fornitori e clienti devono essere sottoposti ad un controllo che ne valuti l'affidabilità e le referenze sia ai fini del loro inserimento negli elenchi aziendali sia, in seguito, in relazione al singolo bene/servizio acquistato o venduto e al relativo prezzo comparato agli standard di mercato;
- ☐ le richieste di acquisto devono essere effettuate utilizzando la modulistica aziendale;
- ☐ il completamento della procedura di acquisto deve essere subordinato all'autorizzazione di un soggetto diverso da quello che ha disposto l'ordine di acquisto;
- ☐ deve essere effettuato un accertamento in ordine alla corrispondenza tra ordine di acquisto, copia di cortesia della fattura, completezza del materiale acquistato e fattura;
- ☐ l'accertamento di cui sopra deve essere effettuato da un soggetto diverso da quello che ha provveduto all'ordine di acquisto;
- ☐ acquisti e vendite devono essere sempre preceduti da un preventivo;
- ☐ il preventivo di vendita deve essere oggetto di accertamento da parte di soggetto diverso da quello che ha provveduto alla sua elaborazione;
- ☐ il perfezionamento di acquisti e vendite è subordinato all'accettazione del preventivo;
- ☐ in conseguenza di ogni acquisto viene effettuata una valutazione del fornitore in base alla quale aggiornare l'elenco dei fornitori qualificati;
- ☐ nel caso di rapporti infragruppo sono sempre ricostruibili ex post le prestazioni rese e l'adeguatezza dei corrispettivi corrisposti.

Per quel che concerne l'attività di tenuta della contabilità e della documentazione:

- ☐ è necessario che i format della documentazione aziendale risultino dal Sistema di Gestione per la Qualità;
- ☐ eventuali revisioni o modifiche dei format della documentazione risultante dal Sistema di Gestione per la Qualità devono essere motivate e, in seguito,

approvate da un soggetto diverso da quello che ha provveduto alle medesime revisioni o modifiche;

- ☐ la documentazione relativa ad acquisti e vendite deve essere debitamente archiviata e conservata;
le operazioni di registrazione contabile nel Registro Prima Nota Cassa devono essere effettuate quotidianamente e seguire un ordine cronologico;
- ☐ nel Registro Prima Nota Cassa non possono essere annotate spese relative a un mese diverso da quello in corso;
- ☐ copia del Registro Prima Nota Cassa deve essere inviata all'Amministrazione entro il giorno 10 del mese successivo;
- ☐ la registrazione in contabilità delle operazioni effettuate deve essere subordinata ad un controllo;
- ☐ tale controllo deve essere effettuato da un soggetto diverso da quello che ha effettuato e annotato l'operazione;
- ☐ ad ogni operazione di acquisto o vendita deve corrispondere un documento giustificativo (ricevuta, copia fattura di cortesia e, infine, fattura);
- ☐ fatture e scontrini devono essere accompagnati dalla corrispondente richiesta presentata con apposito modello aziendale e sottoscritta dal Responsabile di filiale competente.

Quanto ai rimborsi spese:

- ☐ sono rimborsabili le sole spese documentate;
- ☐ la documentazione delle spese deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli aziendali e conservando la documentazione cartacea;
- ☐ i rimborsi spesa sono oggetto di un controllo che deve essere effettuato da un soggetto diverso da quello che ha autorizzato la spesa.

Per quel che concerne eventi e sponsorizzazioni è fatto obbligo di: autorizzazione da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la proposta.

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie:

- ☐ è fatto divieto di acquisire partecipazioni di maggioranza o rami d'azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- ☐ la trasmissione di dati relativi alle operazioni straordinarie viene effettuata, sia verso l'interno sia verso l'esterno della Società, attraverso il sistema informatico, ovvero con documentazione cartacea datata e sottoscritta, custodita agli atti della Società, onde consentire la tracciabilità dell'iter amministrativo identificando i soggetti coinvolti;
- ☐ è fatto divieto di dare corso ad operazioni nel caso in cui emergano indicatori di anomalia del tipo di quelli descritti nella sezione dedicata agli illeciti richiamati dall'art. 25 octies del Decreto;
- ☐ nell'ipotesi in cui la Società sia sottoposta a procedura coattiva per il recupero di imposte, la delibera che autorizza l'alienazione di beni deve essere motivata in modo che risulti evidente la finalità della stessa e assenza dello scopo di sottrarre beni all'Erario;
- ☐ nel caso di istruttoria finalizzata a una transazione fiscale devono assicurarsi verifiche documentate sull'entità degli elementi attivi e passivi dichiarati;
- ☐ il Collegio Sindacale è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza incongruenze, irregolarità ed errori che dovesse riscontrare, nell'ambito della propria attività di controllo sull'assetto aziendale, che siano tali da far presumere o sospettare operazioni irregolari, pericolose o non conformi alla legge.

Per quel che concerne la formazione del bilancio:

- ☐ l'elaborazione del bilancio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni dettate dal Codice civile;
- ☐ i dati contabili che vanno a formare la bozza di bilancio devono risultare in maniera automatica dal sistema informatico di tenuta della contabilità aziendale;
- ☐ i Responsabili di funzione trasmettono all'Amministrazione i dati, le informazioni, la documentazione e gli allegati di supporto ai fini della formazione del bilancio di verifica secondo quanto disposto dall'Amministrazione stessa e assicurandone la veridicità, correttezza, precisione e completezza;
- ☐ le singole funzioni coinvolte nell'elaborazione del progetto di bilancio trasmettono all'Amministrazione i dati necessari e le poste contabili, corredate delle dovute informazioni necessarie per consentirne un controllo, seguendo i criteri contabili e la tempistica individuati dall'Amministrazione stessa;
- ☐ la trasmissione di dati relativi al bilancio e alle altre comunicazioni sociYOUS Srl , all'interno e all'esterno della Società, viene effettuata attraverso il sistema informatico, ovvero con documentazione cartacea datata e sottoscritta, custodita agli atti della Società, onde consentire la tracciabilità dell'iter amministrativo identificando i soggetti coinvolti;
- ☐ il Collegio Sindacale e il Revisore esterno sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza incongruenze, irregolarità ed errori che dovessero riscontrare, nell'ambito delle rispettive attività di controllo, che siano tali da far presumere o sospettare operazioni irregolari, pericolose o non conformi alla legge.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PER LA PARTECIPAZIONE
A GARE D'APPALTO

ENTE APPALTANTE	
IMPORTO APPALTO	
DURATA GARA	
PRINCIPYOUS SRL PUNTEGGI DELLA GARA	
MODYOUS SRL TA' E TERMINI DI PAGAMENTO	
DATA DI ARRIVO OFFERTA	
DATA DI APERTURA OFFERTA SE INDICATA	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE	
DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA	

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	
VARIE	

YOUS s.r.l.
Modello di organizzazione e di gestione

SCHEDA DI EVIDENZA RAPPORTI CON LA P.A.

Area:

Cliente:

Progetto:

Descrizione attività:

Importo offerto:

Risorse previste:

Risorse impegnate:

Contratto:

Data inizio:

Data Fine programmata:

Data Fine prevista:

Percentuale d'avanzamento del progetto:

Stati avanzamento:

Piano Fatturazione:

Criticità riscontrate:

Ampliamento:

Proroghe:

Modifiche:

Redatto da: _____ Qualifica:

Data redazione:

Firma: _____